

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 639-A

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE: **VEDOVATO**)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**PICCIONI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**RUMOR**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**BOSCO**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(**MEDICI**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**MARTINELLI**)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(**COLOMBO EMILIO**)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(**MATTARELLA**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(**TOGNI**)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(**TRABUCCHI**)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(**BO**)

*nella seduta del 21 ottobre 1963*

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundé il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità

*Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la firma del Trattato di Roma e della « Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità », gli Stati

membri della Comunità economica europea stabiliscono particolari rapporti con i Paesi e territori d'oltremare legati da speciali vincoli al Belgio, alla Francia, all'Italia e ai Paesi Bassi.

La decisione di associare alla Comunità economica europea i Paesi e territori d'oltremare venne ispirata a criteri sia economici che politici, in quanto se è vero che costituiva indubbio interesse della Comunità partecipare col proprio potenziale produttivo e finanziario al processo di sviluppo economico di tali Paesi e territori, è anche vero che la Comunità economica europea non poteva disinteressarsi al fenomeno che già allora andava delineandosi all'orizzonte politico, e cioè l'accessione all'indipendenza della maggior parte delle colonie e territori africani sotto mandato degli Stati membri. Può dirsi anzi, a questo proposito, che il conseguimento dell'indipendenza di un gran numero di Paesi africani, avvenuto dopo la firma del Trattato di Roma, costituì un evento politico fondamentale nelle relazioni tra la Comunità e i Paesi enumerati alla parte IV del Trattato di Roma. E cioè: l'Africa occidentale francese, comprendente il Senegal, il Sudan, la Guinea, la Costa d'Avorio, il Dahomey, la Mauritania, il Niger e l'Alto Volta; l'Africa equatoriale francese, comprendente il Medio Congo, l'Ubanghi-Sciari, il Ciad e il Gabon; Saint-Pierre e Miquelon; l'Arcipelago delle Comore; il Madagascar e dipendenze; la Somalia francese; la Nuova Caledonia e dipendenze; gli Stabilimenti francesi dell'Oceania; le Terre australi e antartiche; la Repubblica autonoma del Togo; il territorio del Camerun sotto amministrazione fiduciaria della Francia; il Congo belga e il Ruanda-Urundi; la Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana; la Nuova Guinea olandese.

Gli Stati africani di nuova indipendenza (salvo poche eccezioni) non solo decisero liberamente di confermare gli impegni di associazione già assunti, in loro nome e interesse, dai Paesi membri ai quali erano legati da vincoli particolari, ma accettarono, altresì, di negoziare con la Comunità una nuova Convenzione di associazione, in vista della scadenza, alla data del 31 dicembre 1962, del regime associativo previsto dal Trattato istitutiva della Comunità economica europea.

La nuova Convenzione d'associazione, negoziata tra i 6 Paesi membri della Comunità economica europea e i 18 Stati africani e malgascio: S. A. M. A. (Burundi, Camerun, Repubblica centroafricana, Congo (Brazzaville), Congo (Léopoldville), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Alto Volta, Repubblica malgascia, Mali, Mauritania, Niger, Ruanda, Senegal, Somalia, Ciad, Togo), già associati alla Comunità come Paesi e territori d'oltre-

mare, è stata parafata a Bruxelles il 20 dicembre 1962. Lo stesso giorno, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno firmato i testi di carattere interno alla Comunità, concernenti l'applicazione della Convenzione nella Comunità economica europea.

La Convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla sua entrata in vigore. Perché la nuova Convenzione possa essere giuridicamente operante, è necessario che essa venga firmata dai rappresentanti dei Governi delle 24 parti contraenti e ratificata dai rispettivi Parlamenti nazionali. Al riguardo, la Convenzione precisa che l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui saranno depositati gli strumenti di ratifica degli Stati membri e di almeno quindici Stati associati, nonché sarà stato depositato l'atto di notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunità. Un'apposita disposizione regola la posizione dello Stato associato che non abbia ratificato il giorno di entrata in vigore della Convenzione: esso può farlo soltanto entro i dodici mesi successivi, a meno che, prima della scadenza di questo termine, lo Stato interessato abbia portato a conoscenza del Consiglio di associazione (che, come vedremo, è l'organo massimo del regime di associazione) la propria intenzione di ratificare (e di depositare i relativi strumenti) entro il termine ulteriore di sei mesi. Anche per gli Stati associati che non abbiano ratificato il giorno della entrata in vigore della Convenzione, vale la norma secondo la quale le disposizioni del nuovo regime diventano applicabili il primo giorno del mese successivo al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica.

Gli atti, conclusivi delle negoziazioni tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio, sono stati firmati a Yaoundé il 20 luglio 1963. Comprendono: la Convenzione di associazione, composta da 64 articoli e un allegato; sette protocolli allegati alla Convenzione; un accordo relativo ai prodotti di competenza della C. E. C. A.; undici decisioni o dichiarazioni nell'Alto finale; due Accordi interni, e un Protocollo relativo alle importazioni di caffè verde nei Paesi del Benelux.

La Convenzione, che traduce in termini economici, nelle sue disposizioni, questa solidarietà politica e umana tra Europa, Africa e Madagascar, sancisce la partecipazione della Comunità economica europea agli sforzi degli Stati associati intesi a consolidare la loro indipendenza economica, e costituisce

una base idonea a promuovere lo sviluppo economico e sociale di questi Stati. Essa garantisce agli Stati associati l'accesso al Mercato comune europeo per lo smercio dei loro prodotti, facilitando la diversificazione delle loro economie e la loro industrializzazione. Essa favorisce la cooperazione economica fra gli Stati associati e non preclude l'adesione di altri Stati africani indipendenti, con la possibilità, quindi, di adattarsi alla evoluzione delle relazioni economiche interafricane. Poiché garantisce ai cittadini degli Stati membri condizioni d'attività e di concorrenza uguali negli Stati associati, essa dà inizio alla trasformazione delle vecchie relazioni bilaterali in una politica comune degli Stati membri.

Dei principi sui quali poggia la Convenzione d'associazione ci siamo largamente occupati nella relazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 (documento 131-A, pagine 87-94). A tale relazione rinviamo, così come ci si richiama alla relazione che accompagnava il disegno di legge relativo alla ratifica ed all'esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundé il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi (documento n. 639).

Qui giova far presente che la Convenzione di associazione si distingue dalla Convenzione di applicazione allegata al Trattato di Roma per diversità notevoli che toccano non solo le sue modalità, ma la natura stessa dell'atto: infatti, non si tratta più di una Convenzione d'applicazione, posta in essere da un atto unilaterale della Comunità e degli Stati membri che la compongono, ma di un Trattato di diritto internazionale che, pur prendendo le mosse dal Trattato di Roma, contiene nuovi elementi essenziali, connessi al conseguimento dell'indipendenza da parte dei Paesi associati. Ciò spiega perché, nel procedere all'esame analitico della quasi totalità delle disposizioni della Convenzione e dei suoi allegati, ci siamo proposti anche lo scopo di formulare alcuni commenti, molti dei quali desunti dai dibattiti svolti in sede di Parlamento europeo, onde informare più adeguatamente i colleghi chiamati ad esprimere la loro opinione per la ratifica degli atti di cui trattasi.

#### CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

La base giuridica di questa Convenzione è lasciata piuttosto vaga: i negoziatori non hanno voluto poggiare esclusivamente sull'articolo 136, che prevede un'azione unila-

terale del Consiglio dei Ministri delle Comunità, poichè questa procedura avrebbe ignorato e l'indipendenza e la sovranità acquisite dagli Stati africani dopo l'entrata in vigore del Trattato, e le esigenze sociali ed economiche della nuova cooperazione.

Questo fatto sembra esprimere la volontà di non prescindere totalmente dalla prima Convenzione di applicazione, in base alla quale gli Stati associati hanno ancora alcuni diritti ed interessi, e di concludere la nuova Convenzione sul terreno di una perfetta parità tra Stati sovrani e indipendenti. Tuttavia, il rovescio della medaglia dell'aspetto positivo di questa indeterminatezza giuridica è costituito dal fatto che i negoziatori, e segnatamente il Consiglio, hanno fatto accrescere il rischio di controversie per quanto riguarda l'interpretazione e la portata giuridica della Convenzione.

#### TITOLO I.

#### GLI SCAMBI COMMERCIALI

I primi cinque anni dell'associazione non hanno permesso di compiere progressi soddisfacenti nella realizzazione dell'auspicato aumento degli scambi tra la Comunità e gli Stati associati.

Le disposizioni dettagliate del Titolo I (articoli 1-14), che integrano l'allegato alla Convenzione, i Protocolli nn. 1, 2, 3 e 4, nonché la « Dichiarazione dei rappresentanti degli Stati membri relativa all'aumento del consumo dei prodotti originari degli Stati associati », consentono di sperare che gli scambi di cui trattasi registreranno un progresso. A questo proposito giova ricordare che una risoluzione approvata il 10 aprile 1962, al termine della seconda riunione ministeriale e quindi nel corso dei negoziati, prevedeva che il regime degli scambi si sarebbe basato sulla IV parte del Trattato di Roma. Sebbene questo riferimento non sia stato ripreso esplicitamente nel Titolo I della Convenzione, tutte le disposizioni della IV parte relative agli scambi sono state, tranne poche eccezioni, inserite nella Convenzione.

Un posto a sè occupano gli articoli 2-6, formanti un complesso di disposizioni con cui viene definito il meccanismo di liberalizzazione degli scambi: essi si basano sulla IV parte del Trattato, ma sotto certi riguardi trascendono l'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 132-134 del Trattato e della Convenzione di applicazione allegata al Trattato stesso.

È prevedibile che la semplice applicazione di queste disposizioni non sia sufficiente a raggiungere l'obiettivo definito dall'articolo 1<sup>o</sup>, cioè l'aumento degli scambi tra la Comunità e gli Stati associati. Tuttavia va notato che alcuni allegati alla Convenzione sono tali da soddisfare la necessità dell'aumento degli scambi, ma è essenziale che le istituzioni dell'Associazione e della Comunità, con la loro azione, integrino efficacemente quanto è stato stipulato nel testo della Convenzione e dei suoi allegati. Così come è necessario prevedere l'inserimento del regime degli scambi, contemplato dalla Convenzione, nel contesto del commercio mondiale.

*Articolo 1.* — Questo articolo, che riprende alcuni obiettivi stabiliti dal Trattato o dal preambolo della Convenzione, sembra costituire un passo indietro rispetto all'articolo 131, 2<sup>o</sup> comma del Trattato che istituisce la C.E.E., nel quale si parla di « strette relazioni economiche fra gli Stati associati e la Comunità nel suo insieme ». L'articolo in esame parla soltanto di « scambi fra gli Stati associati e gli Stati membri ». È da ritenere che ciò sia dovuto unicamente ad una svista e non già al deliberato proposito di introdurre una nozione incompatibile con i principi che ispirano il Trattato in materia commerciale.

*Articolo 2.* — Il primo paragrafo dell'articolo fa esplicito riferimento agli articoli 12, 14, 15 e 17 del Trattato, già menzionati nell'articolo 133 del Trattato. La Convenzione ha pertanto ripreso in questa sede, come in altre, dei passi importanti della parte IV del Trattato.

Giova notare che in questa enumerazione figura l'articolo 17 che permette la sostituzione di dazi doganali di carattere fiscale con imposte interne. Il ricorso a questa facoltà è stato vivamente criticato dal Parlamento europeo, il quale ha ripetutamente censurato le elevate imposte di consumo che gravano su alcuni prodotti tropicali. È pertanto auspicabile che gli Stati membri non facciano dell'articolo 17 del Trattato un uso contrario allo spirito della Convenzione.

Fin dall'entrata in vigore della Convenzione, saranno soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicate ad alcuni prodotti tropicali, in particolare al caffè verde, al tè, al cacao, come pure ad alcuni frutti e spezie previsti al paragrafo 2: provvedimento, questo, molto opportuno in quanto offre agli Stati associati la possibilità immediata di comparire in forze sul mercato euro-

peo, mentre a lunga scadenza consente un primo ravvicinamento alle condizioni concorrenziali dei Paesi terzi.

Questo totale disarmo doganale per alcuni prodotti tropicali corrisponde alle misure di compensazione auspiccate dal Parlamento europeo. Certo sarebbe stato preferibile che l'elenco figurante in allegato comprendesse un maggior numero di prodotti che occupano un posto importante fra le esportazioni dei Paesi associati. Ciò non di meno, nel testo della Convenzione nulla impedisce al Consiglio e al Governo degli Stati membri, d'intesa col Consiglio d'associazione, di ampliare l'elenco durante i cinque anni del periodo di validità della nuova Convenzione.

Quanto al paragrafo 3, esso costituisce, per alcuni Stati membri e per un numero limitato di prodotti (caffè verde, banane), una deroga alla norma generale prevista al paragrafo 1. Va rilevato, però, il fatto che siano state previste disposizioni atte a fornire agli Stati associati garanzie contro una limitazione, in senso assoluto, delle esportazioni di questi prodotti verso gli Stati membri interessati. Vedasi, in particolare, l'Allegato IX all'Atto finale, in virtù del quale, in caso di aumento della domanda tedesca, l'ampliamento del contingente tariffario previsto nel 1957 a beneficio della Repubblica federale per le importazioni di banane sarà subordinato ad una consultazione degli Stati associati. Per quanto riguarda poi le importazioni di caffè verde nei Paesi del Benelux, esse sono regolate da un nuovo Protocollo che sostituisce quello del 1957 allegato al Trattato e che prevede non più, come precedentemente, un contingente in franchigia, bensì l'imposizione alle importazioni di provenienza dai Paesi terzi di un dazio doganale che si avvicini progressivamente alla tariffa doganale comune.

Il paragrafo 5 prevede che, a richiesta di uno Stato associato, consultazioni sull'applicazione dell'articolo 2 debbano svolgersi in seno al Consiglio d'associazione. Questa disposizione faciliterà una armonizzazione del regime degli scambi e, di conseguenza, il raggiungimento degli obiettivi definiti nel preambolo e all'articolo 1.

*Articolo 3.* — Il paragrafo primo dell'articolo stabilisce il principio della non discriminazione fra le importazioni originarie da tutti gli Stati membri della Comunità. Questo principio era già sancito nella IV parte del Trattato, in particolare negli articoli 132, paragrafo 2, e 133, paragrafi 2 e 5. La nuova Convenzione trascende però il limite del Trat-

tato, in quanto specifica che gli Stati associati, che non applichino già questa norma al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, dovranno conformarsi ad essa entro i sei mesi successivi. Va osservato che la parte IV del Trattato prevede anche l'abolizione progressiva da parte degli Stati associati, nelle loro relazioni commerciali, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. Questa disposizione non è stata ripresa nella nuova Convenzione: e però gli Stati africani conservano piena libertà d'organizzare i loro rapporti commerciali secondo i propri bisogni.

Il secondo e terzo comma del paragrafo 2 costituiscono una deroga all'abolizione progressiva dei dazi doganali già previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 133 del Trattato: in virtù di questa deroga, gli Stati associati possono continuare a prelevare o introdurre dazi e tasse che rispondano alle necessità dello sviluppo e dell'industrializzazione e che abbiano per scopo di alimentare il bilancio, a condizione che non diano luogo a discriminazioni fra gli Stati membri. Da ciò consegue che le relazioni commerciali assumeranno un carattere sempre più multilaterale anche nel senso Comunità-Stati associati.

*Articolo 4.* — I dazi all'esportazione costituiscono uno strumento che deve essere impiegato con oculatezza. Invero, se da un lato essi procurano delle entrate rilevanti al bilancio degli Stati associati, dall'altro possono rivelarsi un freno ad un'espansione degli scambi, e costituiscono altresì un mezzo che permette di orientare lo sviluppo economico, colpendo i prodotti grezzi e esonerando quelli trasformati.

*Articolo 6.* — Questo articolo tiene conto delle esigenze derivanti dalla struttura economica degli Stati associati, che hanno la facoltà, previa consultazione in seno al Consiglio d'associazione e nel rispetto della regola di non discriminazione, di derogare alle disposizioni su menzionate, quando la loro situazione economica e finanziaria lo esiga.

Le difficoltà nella bilancia dei pagamenti dei Paesi associati sono state ricordate per la prima volta proprio in questo articolo, in ordine alle disposizioni di deroga. Tale disposizione riveste grande importanza pratica, in quanto in alcuni Stati associati le importazioni vengono centralizzate e controllate, *de jure* e *de facto*. Di qui la necessità di procedimenti di questo genere qualora si consideri la precedenza che deve essere concessa in linea generale all'importazione di beni stru-

mentali, nonché l'opportunità di evitare che la bilancia commerciale venga gravata da importazioni di prodotti inutili allo sviluppo economico.

*Articoli 8 e 9.* — Sembra normale aver previsto la facoltà per gli Stati associati di mantenere o di istituire unioni doganali o zone di libero scambio, sia fra di loro che con Stati terzi. I due articoli in questione riflettono una tendenza generale nella cooperazione economica mondiale, di cui la Comunità europea è l'esempio più classico. Essi lasciano chiaramente intendere che l'associazione non si oppone in alcun modo agli sforzi tendenti alla unificazione africana: basti riferirsi all'articolo 30 della Convenzione, in base al quale gli Stati associati possono, in materia di stabilimento, attribuire un trattamento più favorevole ai cittadini dei Paesi terzi, in base ad accordi regionali.

Esistono attualmente in Africa raggruppamenti economici. L'appartenenza degli Stati associati a tali raggruppamenti non ha ostacolato minimamente, fino ad oggi, il buon andamento dell'Associazione; vi è anzi motivo di sperare che una intensificazione della cooperazione economica fra gli Stati associati, o fra uno o più Stati associati e gli Stati terzi, rinforzi gli effetti benefici dell'Associazione.

Aggiungasi che gli articoli 8 e 9 devono essere considerati, oltre che in relazione all'articolo 12, concernente l'informazione reciproca in materia di politica commerciale della Comunità e degli Stati associati, anche in relazione all'articolo 58, che prevede una procedura d'informazione e di consultazione del Consiglio d'associazione, ogniqualvolta vengano presentate domande di adesione o di associazione alla Comunità.

*Articolo 10.* — L'articolo riprende quasi letteralmente l'articolo 13 della Convenzione d'applicazione annessa al Trattato, che permetteva delle deroghe alla liberalizzazione degli scambi per i motivi abituali.

*Articolo 11.* — Questo articolo, è stato concepito in funzione della natura particolare della politica agricola comune della C. E. E.. Vengono prese in esame le importazioni nella Comunità di prodotti originari degli Stati associati ed in concorrenza con i prodotti agricoli europei. Si tratta, oggi, soprattutto delle materie grasse, della manioca, dello zucchero, del riso, del tabacco e della frutta; mentre, in avvenire, ciò potrà

interessare anche la carne e il pesce, fresco od in conserva. Al momento attuale, il volume degli scambi di prodotti agricoli fra la C.E.E. e gli Stati associati è relativamente limitato rispetto al totale del commercio esterno della Comunità in questo settore. Rispetto al valore totale delle esportazioni di ogni Stato associato interessato, l'aliquota delle esportazioni verso la C. E. E. dei prodotti in parola è, per contro, sensibile: 86 per cento per il Niger (arachidi), 80 per cento per il Senegal, il Mali, la Mauritania (arachidi), 77 per cento per il Dahomey (prodotti della palma, arachidi), 20 per cento per il Togo (palma da olio, copra, fecola di manioca), 19 per cento per il Congo Brazzaville (palma da olio, zucchero), 16 per cento per il Madagascar (riso, zucchero, arachidi, fecola di manioca), 13 per cento per il Congo Léopoldville (palma da olio, farina di manioca). Le importazioni della C. E. E. di prodotti oleosi originari degli Stati associati rappresentano la quarta parte delle sue importazioni di tali prodotti, e corrispondono, all'incirca, ad un ottavo del consumo totale di materie grasse, siano esse di origine animale o vegetale.

Un problema, in questa materia, è dato dal fatto che i prodotti in parola, nella misura in cui possono formare oggetto di una regolamentazione speciale nel quadro della politica agricola comune della Comunità, non saranno sottoposti al regime della liberalizzazione degli scambi previsto dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 della Convenzione. Il quale articolo prevede che l'applicazione delle disposizioni concernenti il disarmo tariffario non pregiudichi il regime che si potrà instaurare nei confronti di alcuni prodotti agricoli, in relazione alla politica agricola comune della C. E. E..

Orbene, è facile prevedere che questa politica sarà attuata in parte mediante l'applicazione di prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli nella Comunità. Tali prelievi sostituiranno qualsiasi altra misura di protezione alla frontiera della C. E. E. e quindi elimineranno qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente riscossa sulle importazioni provenienti dai Paesi terzi. L'importo di questi prelievi corrisponderebbe, in linea di massima, alla differenza tra il prezzo del prodotto da importare praticato sul mercato mondiale ed il prezzo normalmente praticato nello Stato membro importatore.

A parere del Parlamento europeo, ed in particolare della Commissione per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quella per l'agricoltura, i provvedimenti che la

Comunità dovrà adottare in applicazione di questo articolo, dovranno consentire lo sviluppo degli scambi tra la Comunità e gli Stati associati, senza ostacolare in alcun caso il mantenimento delle correnti commerciali già esistenti. Essi dovrebbero essere stabiliti tenendo conto dell'evoluzione della produzione negli Stati membri e negli Stati associati, come pure della situazione del mercato nell'insieme della Comunità. Il Parlamento europeo, resosi conto dell'importanza che i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei rivestono nell'economia di quasi tutti gli Stati associati, ritiene altresì che occorrerà vigilare affinché la necessità di « prendere in considerazione gli interessi degli Stati associati », prevista dal primo comma dell'articolo in esame, non induca semplicemente ad evitare che i prodotti degli Stati associati vengano completamente esclusi dai mercati agricoli della Comunità. Esso auspica, al contrario, che tali prodotti vengano assimilati, nei limiti del possibile, a quelli della Comunità. Ed invero qualsiasi altra soluzione sarebbe contraria allo spirito dell'Associazione, tanto più ove si consideri che la struttura economica degli Stati associati è ancora prevalentemente agricola, e che uno degli elementi fondamentali per il loro sviluppo è una agricoltura sicura e prospera.

Val la pena di sottolineare come sarebbe stato difficile definire in modo più preciso, in un articolo della Convenzione, le modalità di questa assimilazione; e come un'assimilazione totale delle produzioni agricole degli Stati associati a quelle degli Stati membri incontrerebbe ostacoli assai notevoli. Tuttavia devesi ricordare che da più parti si è insistito sulla necessità di assicurare comunque agli Stati associati un regime speciale che garantisca loro, in questo campo, una posizione privilegiata rispetto a quella dei Paesi terzi, tale cioè che possa perlomeno mantenere i loro redditi agricoli. Così si potrebbe assicurare un trattamento preferenziale ai prodotti agricoli originari dei Paesi associati mediante un abbattimento forfetario degli importi del prelievo. Per quanto riguarda i prodotti sui quali verrebbe riscossa una tassa interna, si potrebbe prevedere il versamento di un ristorno agli Stati associati in proporzione alle loro esportazioni verso la C. E. E.

È infine opportuno richiamare la funzione importante che potrebbero svolgere gli eventuali provvedimenti finanziari della Comunità, intesi a regolarizzare i prezzi dei prodotti agricoli tropicali e a fornire un aiuto

alla diversificazione delle strutture economiche degli Stati associati. I quali, nel quadro di organismi di cooperazione interafricana, potrebbero accordarsi su dei prezzi indicativi da applicare ai loro prodotti agricoli, in modo che ciascuno di essi possa prendere le misure appropriate per l'orientamento generale della propria politica agricola.

*Articolo 12.* — Questo articolo non intralcia in alcun modo la libertà commerciale degli Stati associati, né l'azione della Comunità in vista della elaborazione di una politica commerciale comune, segnatamente nei confronti di altri Paesi in via di sviluppo. Occorre però in ogni caso far sì che la politica commerciale dei firmatari della Convenzione non sia pregiudizievole al buon andamento dell'Associazione: l'informazione continua che questa disposizione garantisce e la possibilità costante di consultazione che essa prevede, permettono di supporre che gli Stati membri e gli Stati associati sapranno coordinare la loro politica nei confronti dei Paesi terzi.

L'esatta portata di questo articolo si misura soltanto dall'esame di esso in relazione all'articolo 9, al Titolo IV e al Protocollo n. 4 relativo agli interessi reciproci per i prodotti tropicali.

*Articolo 13.* — Le clausole di salvaguardia si ritrovano in tutti gli accordi di cooperazione economica: è pertanto normale che siano state incluse nella Convenzione d'associazione.

Necessita però che le condizioni citate ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo vengano pienamente rispettate nella lettera e nello spirito; anzi interpretate restrittivamente, poiché sarebbe inconcepibile che la Comunità, o uno o più Stati membri, ricorressero a questa procedura per sottrarsi ad una concorrenza in taluni settori, ad esempio nel caso in cui alcuni manufatti provenienti dai Paesi associati penetrassero nel Mercato comune. Inoltre, siffatta procedura non deve essere addotta come pretesto per giustificare carenze nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione: le clausole di salvaguardia sono da considerarsi come provvedimenti eccezionali che si possono applicare soltanto in casi eccezionali, e, prima di farvi ricorso, occorrerà sempre esaminare se non si possano conseguire i risultati auspicati applicando un'altra disposizione della Convenzione.

*Articolo 14.* — Il principio della non discriminazione, e nella fattispecie la non discriminazione per quanto riguarda le misure

o le pratiche di natura fiscale interna secondo una disposizione che si rifà all'articolo 95, paragrafo 1 del Trattato, è formulato in varie disposizioni della Convenzione.

Ci si domanda se la non discriminazione in materia di regime fiscale interno sia sufficiente ad attenuare gli effetti pregiudizievole che tali misure possono provocare per i rapporti d'associazione: le imposte di consumo, di cui si è già parlato a proposito dell'articolo 2, paragrafo 1, possono essere perfettamente non discriminatorie, pur rendendo difficile, se non addirittura impossibile, l'aumento delle vendite dei prodotti originari degli Stati associati sul territorio di uno degli Stati membri, nonché l'incremento di certi scambi tra la Comunità e gli Stati associati. Donde la particolare vigilanza che spetterà alle Istituzioni della Comunità ed al Consiglio d'associazione, nonché alla Conferenza parlamentare dell'Associazione.

## TITOLO II.

### COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

Come in passato, la cooperazione finanziaria e tecnica è un elemento essenziale della nuova Convenzione. Essa completa l'azione nel settore degli scambi in misura ben maggiore che per l'addietro, e meglio soddisfa le esigenze dello sviluppo economico degli Stati associati, essendo strettamente legata agli sforzi di adattamento strutturale e contribuendo a facilitare le necessarie transizioni. Questo tipo di cooperazione non è destinata a durare infinitamente, ma il suo scopo è essenzialmente quello di facilitare ed accelerare l'indipendenza economica degli Stati associati.

*Articolo 15.* — L'assistenza finanziaria della Comunità agli Stati africani e malgascio associati costituisce uno sforzo complementare rispetto a quelli compiuti dagli Stati medesimi a favore del proprio sviluppo economico e sociale. Questo articolo riprende quasi alla lettera il testo dell'articolo 1 della Convenzione di applicazione allegata al Trattato. Tuttavia, mentre quella Convenzione prevedeva soltanto un'attività di investimenti, la nuova Convenzione permette alla Comunità di intervenire finanziariamente nello sviluppo degli Stati associati con altri mezzi oltre che con gli investimenti.

Quest'articolo permette agli Stati associati di beneficiare di altri aiuti in aggiunta a quelli

della Comunità, e consente di coordinare tali aiuti con l'azione bilaterale degli Stati associati, con quella degli Stati terzi e con l'azione multilaterale degli altri organismi internazionali.

*Articolo 16.* — Secondo quest'articolo, lo sforzo finanziario della Comunità a favore degli Stati associati è aumentato rispetto a quello della precedente Convenzione. La precedente Convenzione prevedeva una somma di 581,25 milioni di Unità di Conto, destinata interamente ad aiuti non rimborsabili a profitto di tutti i Paesi e territori associati, indipendentemente dalla loro posizione giuridica. La nuova Convenzione si applica soltanto agli Stati indipendenti ai quali essa concede, a questo titolo, 620 milioni di Unità di Conto. Le modalità dell'assistenza ai Paesi e territori non ancora giuridicamente indipendenti sono disciplinate in altra sede. L'ammontare complessivo dello sforzo finanziario della Comunità è inferiore a quello proposto dal Parlamento europeo. Una delle dichiarazioni annesse alla Convenzione (Allegato VI dell'Atto finale) prevede, però, che gli Stati membri procederanno ad un riesame degli aiuti finanziari allo spirare dei tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione.

Le modalità di intervento del Fondo sono diversificate. Questa diversificazione si manifesta in due modi. Per quanto riguarda i metodi, la Comunità è oggi probabilmente il solo organismo internazionale che può concedere sovvenzioni con o senza obbligo di restituzioni, prestiti speciali, abbuoni di interessi ed anticipi a breve scadenza per la regolarizzazione delle quotazioni. Per quanto riguarda i settori d'intervento, la Comunità è oggi probabilmente il solo organismo internazionale che possa finanziare sia degli investimenti in capitali, sia degli aiuti commerciali alla produzione, degli aiuti strutturali alla diversificazione e tutta la serie delle operazioni connesse con l'assistenza tecnica.

Gli interventi possibili sono diversi: sovvenzioni a fondo perduto, prestiti, interventi come garanzia degli investimenti privati, garanzia comunitaria dei prestiti contratti dai Paesi associati, stabilizzazione dei prezzi, finanziamento di borse di studio e di Istituti di ricerche, contributi alle spese di funzionamento. La Convenzione ne prende in considerazione soltanto alcuni. Essa prevede, insieme alle indispensabili sovvenzioni a fondo perduto, un'azione in materia di stabilizzazione dei prezzi, e contempla dei pre-

stiti che costituiscono lo stimolo migliore per investimenti redditizi.

L'importante problema della garanzia degli investimenti privati, al quale gli Stati associati annettono altrettanta importanza che gli Stati membri, non ha trovato risoluzione nella nuova Convenzione: è un punto che potrebbe costituire oggetto di un protocollo complementare nel quadro della revisione degli aiuti finanziari dopo tre anni, di cui al ricordato allegato VI dell'Atto finale.

*Articolo 17.* — Quest'articolo deve essere considerato, secondo una felice espressione contenuta nella Raccomandazione di Tananarive del 15 ottobre 1962, come la « carta di intervento » del Fondo e della Banca europea degli investimenti. Esso suggerisce un commento generale:

1°) per quanto riguarda *gli investimenti economici e sociali*, la partecipazione della Comunità alle spese correnti di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento non solo non è prevista, ma è formalmente esclusa dall'articolo 24, paragrafo 2. In proposito va posto mente agli oneri finanziari eccezionali che, soprattutto nella fase iniziale, possono derivare da un investimento per le infrastrutture economiche e sociali che possono superare momentaneamente le possibilità finanziarie di uno Stato. È da ritenere che queste siano direttamente collegate agli investimenti di cui trattasi. Per questo motivo, si pensa che, in casi specifici, la Comunità debba poter prolungare la sua azione finanziaria in materia di investimenti: sarebbe invero illogico privare uno Stato associato di un dato elemento dell'infrastruttura economica e sociale col pretesto che esso non è in grado di coprire inizialmente le spese di funzionamento. D'altra parte, l'azione della Comunità ha lo scopo di contribuire allo sviluppo degli Stati associati in modo da metterli in grado, dopo un certo periodo, di assumersi tali spese. La Commissione per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo del Parlamento europeo ha espresso l'avviso che i due ultimi commi dell'articolo 4 del Protocollo n. 5 debbano essere interpretati nel senso che essi permettono di risolvere questo problema nel senso che gli aiuti della Comunità si estendono anche alla assistenza tecnica preparatoria, concomitante e successiva agli investimenti, sì che le spese di questa assistenza sono coperte dal Fondo.

2°) Per quanto riguarda la *cooperazione tecnica generale*, si auspica che gli studi sulle prospettive di sviluppo degli Stati associati



debbano essere coordinati onde evitare i doppioni, così come si pensa che l'espressione « economia degli Stati associati » si riferisca all'insieme dell'economia di uno Stato associato, agli studi concernenti lo sviluppo di alcuni settori o regioni ed anche, se tale fosse il desiderio degli Stati associati, ai problemi dello sviluppo economico concernenti un certo numero di Stati. Massima cura deve essere portata nel definire i programmi di formazione dei quadri e di formazione professionale.

3°) *L'aiuto alla produzione e alla diversificazione* costituisce una delle innovazioni essenziali della Convenzione. Esso deve consentire agli Stati beneficiari di passare, in cinque anni, da un regime di prezzi garantiti ad una commercializzazione dei loro prodotti alle quotazioni mondiali; e deve, nello stesso tempo, servire al miglioramento strutturale delle colture per poter creare condizioni migliori di produzione, e quindi, di commercializzazione. Questo sistema deve pervenire, con l'aiuto anche degli investimenti economici contemplati al paragrafo 1, ad una modificazione progressiva dell'economia degli Stati associati, in particolare nel settore industriale, al fine di eliminare la dipendenza dapprima dalla monocultura, in seguito da una produzione esclusivamente agricola.

Nel quadro delle azioni di diversificazione e di sostegno della produzione non deve essere perduto di vista l'aspetto sociale dei problemi, poichè è altrettanto importante migliorare anche durante la fase di riadattamento la retribuzione del produttore e del personale impiegato quanto perfezionare, con certe riconversioni, le strutture economiche degli Stati associati.

4°) Per quanto riguarda la *regolarizzazione delle quotazioni*, il Fondo interviene in questo settore. Merita però osservare che non basta regolarizzare i prezzi, bisogna anche regolarizzarli ad un livello remunerativo: e che la regolarizzazione è soltanto un palliativo e non costituisce una soluzione, questa dovendo essere ricercata nell'ambito di una stabilizzazione dei prezzi.

*Articolo 18.* — In linea di principio, piuttosto che l'adozione del sistema delle ripartizioni come avviene in questo articolo, sarebbe stato preferibile accordare al Fondo una dotazione globale e lasciare alle Istituzioni responsabili, ed all'organo incaricato di amministrarla, la cura di utilizzarla nel modo migliore: un tale modo di procedere sarebbe stato presumibilmente più conforme agli

imperativi di una politica efficace di aiuto allo sviluppo. È pertanto da augurarsi che, qualora al termine dei tre anni se ne rilevi la necessità, la rigida ripartizione in questione possa essere riesaminata, conformemente alla dichiarazione degli Stati membri sul riesame degli aiuti finanziari contenuta nell'Allegato VI all'Atto finale.

*Articolo 19.* — Gli abbuoni di interessi previsti da questo articolo vanno a carico di quella parte della dotazione del Fondo riservata agli aiuti non rimborsabili. Questa disposizione può sollecitare l'interesse degli Stati associati a che la Banca europea per gli investimenti conceda prestiti soltanto ai Paesi ricchi, ossia soltanto a coloro che sono in grado di assicurare il pagamento degli interessi del prestito. Ora si può supporre che tali Stati potrebbero contrarre prestiti anche presso altri istituti di credito che non avrebbero difficoltà a concederli proprio in considerazione della loro solvibilità. Si è pertanto indotti a considerare gli interventi della Banca come operazioni finanziarie pure e semplici, il cui carattere di misure di aiuto allo sviluppo può manifestarsi attenuato.

Poichè tutti gli Stati associati indistintamente debbono poter beneficiare di prestiti, è da prevedere che, allo spirare « del periodo di prova » delle disposizioni inerenti all'aiuto finanziario, gli Stati membri rivedano l'articolo 19, per poter dar vita ad un meccanismo migliore per gli abbuoni di interessi.

*Articolo 22.* — In merito a questo articolo, è stata da più parti ricordata l'innegabile utilità che potrebbe presentare, in proposito, l'istituzione di rappresentanze dirette della Comunità negli Stati associati, o in gruppi geograficamente uniti di Stati associati, che avrebbero il compito di far conoscere le intenzioni e gli obiettivi della C.E.E., di diffonderli e di contribuire alla loro realizzazione, e che potrebbero eventualmente costituire il punto di appoggio dei servizi incaricati di eseguire operazioni finanziate dalla Comunità.

*Articolo 23.* — Nell'applicazione del principio sancito da questo articolo, bisognerà vigilare affinché la Comunità non partecipi ad operazioni finanziarie le cui condizioni o i cui scopi siano incompatibili con l'associazione e con lo spirito e la lettera della Convenzione.

*Articolo 24.* — La Commissione per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo del

Parlamento europeo non ritiene molto realiste le sottili distinzioni fatte tra i beneficiari virtuali degli aiuti del Fondo alle lettere a) e b) del primo paragrafo di questo articolo. Appare piuttosto evidente, *a priori*, che, dato che i fascicoli relativi alle domande di intervento del Fondo debbono essere predisposti dagli Stati, sono questi ultimi, in definitiva, gli arbitri dell'assegnazione dei crediti del Fondo. D'altra parte è giusto che sia così: i Governi degli Stati associati sono i responsabili dello sviluppo dei loro rispettivi Paesi; essi dispongono spesso di organismi specializzati e competenti, che sono in grado di studiare e di definire progetti suscettibili di essere finanziati dalla Comunità. Aggiungasi che i Governi degli Stati associati sembrano orientarsi sempre più verso formule di organizzazione della vita economica e si sforzano di creare società ad economia mista o di avere partecipazioni nel loro capitale, influenzando così maggiormente sull'orientamento dell'attività economica. Una enumerazione dei beneficiari degli aiuti del Fondo si rivela tuttavia utile, nella misura in cui è atta ad evitare il rischio di un cattivo uso dell'aiuto comunitario.

La possibilità offerta alla Comunità dal secondo comma della lettera b), paragrafo 1 dell'articolo, di accordare « mediante decisione speciale » prestiti ad imprese private, può essere utile in alcuni casi.

*Articolo 25.* — Questo articolo, che riprende la regola della non discriminazione per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori finanziati dalla Comunità, si ispira all'articolo 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma.

L'azione del Fondo è duplice: oltre alle realizzazioni concrete che i suoi investimenti permettono, il Fondo svolge una funzione molto importante sul piano locale, in quanto permette la distribuzione dei salari, l'utilizzazione di materiali locali e la creazione di nuove attività o di nuove imprese per opere molto grandi. È certamente conforme allo spirito del Trattato e dell'Associazione mettere tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e a quelli associati su un piano di parità per partecipare alle aggiudicazioni, ma è ancor più conforme allo spirito che deve guidare una efficace politica di aiuto allo sviluppo l'utilizzare i mezzi locali ogni volta che ciò sia possibile. Alcune difficoltà potrebbero sorgere, per quanto riguarda la piena applicazione dell'articolo 25, a causa del regime monetario degli Stati associati: di qui la necessità di provvedere

all'applicazione di questo articolo in connessione con le disposizioni del Titolo III della Convenzione.

*Articolo 26.* — Il buon impiego dei mezzi finanziari del Fondo implica logicamente l'istituzione di un controllo e di sanzioni. L'articolo 26 è più che laconico su questi due ultimi punti. E però la Commissione per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo del Parlamento europeo ha prospettato come indispensabile un controllo parlamentare sull'esecuzione delle disposizioni finanziarie della nuova Convenzione. Questo controllo, concepito in maniera tale da non compromettere l'efficacia del Fondo, è stato suggerito su base bipartita. Vale a dire, un numero limitato di parlamentari designati dal Parlamento europeo e dai Parlamenti dei Paesi associati potrebbe essere incaricato dalla Conferenza interparlamentare di esaminare il funzionamento del Fondo e le modalità di impiego degli aiuti accordati, nonché di verificarne l'efficacia. Un simile controllo *a posteriori* non provocherebbe certo ritardi, anzi, potrebbe accelerare la procedura individuando gli eventuali punti di strozzatura.

L'interpretazione dell'articolo sembra non escluda la possibilità di revisioni degli stanziamenti accordati per i differenti progetti di investimento, revisioni che possono risultare indispensabili a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali necessari all'attuazione dei progetti, della durata della loro esecuzione e, in linea generale, di difficoltà non previste che possono sorgere.

*Articolo 27.* — È da ritenere che l'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica sia definito in base a criteri esclusivamente economici, e che, quindi, non si debbano prendere misure di esclusione contro uno o l'altro degli Stati associati per motivi puramente politici. Comunque l'applicazione di questa disposizione presuppone da parte degli Stati associati un confronto preliminare secondo le norme istituzionali che disciplinano l'attività del Consiglio d'associazione.

*Articolo 28.* — L'obbligo dell'adeguamento dell'importo degli aiuti finanziari derivante dalla mancata ratifica della Convenzione da parte di uno Stato associato significa, a giudizio della Commissione per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, soltanto che si deve procedere ad una nuova ripartizione dei mezzi finanziari resi disponibili dalla defezione di questo Stato, e che in

nessun caso si dovrebbe detrarre dalla dotazione globale del Fondo la somma non utilizzata a causa della mancata ratifica della Convenzione da parte di uno Stato che ha partecipato ai negoziati, o a causa della sua denuncia della Convenzione in sede di esecuzione.

In questa ultima ipotesi, i progetti in corso di esecuzione dovrebbero essere condotti a termine nonostante la denuncia. I prestiti che hanno potuto essere accordati allo Stato che ha avanzato la denuncia continuerebbero ad avere effetto alle condizioni alle quali sono stati accordati. Infine, gli anticipi di cui tale Stato aveva potuto beneficiare potrebbero essere rimborsati secondo i termini stabiliti al momento della loro assegnazione.

### TITOLO III.

#### DIRITTO DI STABILIMENTO, SERVIZI, PAGAMENTI E CAPITALI

Questi problemi, essenziali per ogni cooperazione economica, occupano un posto importante nella Convenzione. L'averli affrontati rivela nelle Parti contraenti la ferma volontà di dare all'Associazione basi più ampie e più complete di quelle che vengono messe normalmente a fondamento di rapporti economici tradizionali.

*Articolo 29.* — Questo articolo apporta un sensibile miglioramento ad una situazione di fatto caratterizzata da alcune difficoltà di penetrazione nei mercati degli Stati associati. Non si tratta, come è previsto dal Trattato per le relazioni tra gli Stati membri, di sopprimere ogni restrizione al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, bensì di porre su un piano di parità le persone fisiche e giuridiche di tutti gli Stati.

Il secondo comma dell'articolo riveste notevole importanza per gli Stati associati, poiché permette ad essi di sospendere l'applicazione delle disposizioni del primo capoverso. È chiaro che vi sono delle attività inutili e persino dannose di cui i Paesi in via di sviluppo non solo non hanno alcun bisogno, ma dalle quali debbono potersi difendere efficacemente.

*Articolo 30.* — La nozione di « accordo regionale », che dà la possibilità di derogare a questo articolo, è da ritenere che debba essere definita con precisione ed entro limiti ragionevoli, poiché gli accordi regionali non

dovranno essere contrari allo spirito dell'Associazione né comprometterne gli interessi essenziali.

*Articoli 31 e 32.* — Questi articoli si ispirano rispettivamente all'articolo 52 ed all'articolo 60 del Trattato istitutivo della C. E. E., per la definizione del diritto di stabilimento e del concetto di servizi.

*Articolo 33.* — Questo articolo dà una definizione del concetto di « società » che corrisponde a quella formulata nel programma generale del diritto di stabilimento pubblicato, per la Comunità, nel 1961 dalla Commissione della C. E. E.

*Articolo 34.* — Le decisioni relative all'Associazione, pur essendo prese unicamente dal Consiglio di associazione, devono essere, nell'interesse dell'Associazione stessa, il risultato di un'efficace collaborazione tra tutte le Istituzioni. Per quanto riguarda l'applicazione di questo articolo, il Consiglio d'associazione è dotato di un potere di decisione in virtù del quale esso potrà stabilire delle norme obbligatorie per le parti contraenti.

*Articoli 35, 36, 37 e 38.* — Le relazioni tra la Comunità e gli Stati associati in materia di movimento dei capitali e di pagamenti, risultano facilitate da questi articoli. Le disposizioni in essi contenute costituiscono un'innovazione rispetto al regime della vecchia Convenzione d'applicazione, in quanto la loro introduzione nella nuova Convenzione costituisce una trasposizione di disposizioni analoghe, sebbene meno complete, a quelle esistenti tra Stati membri in virtù dell'articolo 67 e seguenti del Trattato di Roma.

Difficoltà sull'applicazione di questi articoli possono sorgere, soprattutto a causa del regime monetario vigente in alcuni Stati associati. In proposito si può pensare che le convenzioni monetarie che vincolano alcuni Stati associati limitano in una certa misura la loro sovranità monetaria, pur lasciando ad essi, è superfluo affermare, una determinata « competenza ». Nell'ambito di tale competenza uno Stato associato potrebbe essere indotto da motivi di politica economica a sottoporre i propri pagamenti esterni a certe restrizioni. Questa osservazione è ovviamente valida anche per le decisioni che uno Stato associato può essere costretto a prendere per le esigenze della sua politica economica di vietare temporaneamente il rimpatrio degli utili realizzati da persone fisiche o giuridiche

straniere. In linea generale, si può dire che la Convenzione d'associazione sfiora soltanto i problemi del regime monetario degli Stati associati: si deve perciò sperare che i progressi ottenuti nei rapporti tra l'Africa e l'Europa, grazie all'Associazione, permettano di risolvere successivamente vari problemi che si presenteranno sul piano monetario.

#### TITOLO IV.

#### LE ISTITUZIONI

Le istituzioni costituiscono una innovazione completa rispetto al regime precedente. È proprio in questo settore che si rivelano più chiaramente i cambiamenti verificatisi in seguito all'accessione all'indipendenza degli Stati africani e del Madagascar, di cui la nuova Convenzione vuole precisamente tener conto.

Il Parlamento europeo e la Conferenza parlamentare, che ha avuto luogo a Strasburgo nel giugno del 1961, hanno sottolineato, fin dall'inizio, la necessità di consacrare il carattere paritetico dell'Associazione mediante la creazione di istituzioni appropriate in cui le parti possano, su base paritetica, manifestare la loro volontà e definire in comune i loro rapporti. È probabile che la nuova struttura istituzionale dell'Associazione provochi talune modificazioni nell'equilibrio istituzionale della Comunità, non fosse altro perché le istituzioni dell'Associazione non potranno fare a meno di affermarsi sempre più nella cooperazione tra la Comunità europea e l'Africa.

*Articolo 39.* — Le istituzioni enumerate in questo articolo e le rispettive denominazioni corrispondono alle proposte della Conferenza parlamentare del 24 giugno 1961.

*Articolo 43.* — La norma secondo cui si esprime la volontà del Consiglio d'associazione stabilita da questo articolo rispetta la parità dei membri dell'Associazione. Il modo di formazione della posizione della Comunità in seno al Consiglio d'associazione è stato stabilito, secondo la procedura prevista all'alinea 2 di tale articolo, nell'Accordo interno alla C. E. E., relativo all'applicazione della Convenzione.

È da auspicare che la regola dell'unanimità del Consiglio, prevista per certi casi, sia per quanto è possibile sostituita da un regime che preveda soltanto decisioni prese

a maggioranza qualificata. Analogamente è da sperare che gli Stati associati si asterranno, in tutta la misura del possibile, dall'esigere l'unanimità per la formazione della loro posizione in seno al Consiglio d'associazione.

*Articolo 44.* — Numerose disposizioni della Convenzione prevedono l'organizzazione di consultazioni in seno al Consiglio d'associazione, i cui poteri sono fissati dal presente articolo, su istanza degli Stati associati o della Comunità. Alcuni articoli richiedono, d'altra parte, una decisione del Consiglio, il che significa che quest'ultimo dispone di un potere normativo vero e proprio: si tratta, in particolare, dei casi previsti all'articolo 12, paragrafo 3 (definizione della procedura d'informazione e di consultazione in materia di politica commerciale), all'articolo 34 (decisioni necessarie onde favorire l'esecuzione delle disposizioni concernenti lo stabilimento ed i servizi), al Protocollo n. 3 (definizione dei « prodotti originari »), nonché agli articoli 4, paragrafo 2, 29 della Convenzione e al Protocollo n. 2, articolo 1. Altri articoli stabiliscono che il Consiglio è chiamato a fissare le modalità di applicazione di alcune disposizioni della Convenzione; inoltre, esso può formulare risoluzioni, raccomandazioni e pareri. Ne risulta che il Consiglio d'associazione ha, per quanto riguarda l'Associazione, una competenza generale e poteri considerevoli.

*Articolo 45.* — Il Comitato di associazione costituirà probabilmente il perno dell'Associazione e potrà anche esercitare per delega poteri devoluti al Consiglio di associazione, che deve restare tuttavia l'organo politico al quale spetta il potere di decisione.

*Articolo 50.* — Non si può fare a meno di essere colpiti da un certo parallelismo nelle disposizioni istituzionali: l'articolo 40 si riferisce al Consiglio di associazione, l'articolo 41 ne disciplina la presidenza, l'articolo 42 il ritmo di riunione, l'articolo 43 la formazione della volontà e l'articolo 44 i poteri. Gli articoli 45-48 sono dedicati al Comitato di associazione e l'articolo 49 concerne il Segretariato di questi organi esecutivi. La Conferenza parlamentare è disciplinata solo dall'articolo 50 in cui si ritrovano, applicate però nell'ambito parlamentare, disposizioni analoghe a quelle valide per gli organi esecutivi, anche se più concise. Queste disposizioni si riferiscono al ritmo di riunione, alla composizione, ai poteri, alla presidenza, al potere di stabilire il proprio regolamento in-

terno e alla istituzione di un organo permanente di cooperazione.

Anche se l'articolo 50 non ripete tutte le disposizioni previste per gli organi esecutivi, esso non ne esclude nessuna. Se si volesse ricorrere ad un'immagine, si potrebbe dire che le disposizioni relative agli organi esecutivi costituiscono una linea piena, mentre quelle concernenti gli organi parlamentari vengono a formare una linea tratteggiata. Linea piena e linea tratteggiata sono però rigorosamente parallele. Ne consegue, per analogia, la necessità di riempire gli spazi che separano i trattini mediante disposizioni tratte dagli articoli 40-49, il che conduce alle conclusioni seguenti: presidenza alternata a mente dell'articolo 41; riunioni annuali ordinarie e riunioni « ogni qualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno » (articolo 42); formazione della volontà nel senso dell'articolo 43, che riproduce d'altronde il principio ispiratore di una procedura prevista dal regolamento della Conferenza del giugno 1961; e istituzione di un Segretariato paritetico della Conferenza.

*Articolo 52.* — I contatti tra la Comunità ed i rappresentanti dei settori professionali degli Stati associati potranno rivelarsi utili soprattutto dopo che dei progressi saranno stati compiuti nell'attuazione dell'Associazione. Essi dovrebbero tuttavia aver luogo solo se la loro utilità per l'Associazione risultasse incontestabile.

#### TITOLO V.

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Alcune disposizioni di questo titolo danno origine a problemi di carattere giuridico, che riguardano soprattutto la procedura di conclusione e di ratifica della Convenzione, nonché la natura del regime di associazione istituito dalla Convenzione.

*Articolo 54.* — Le disposizioni di questo articolo dimostrano la volontà degli Stati membri di definire e mettere in atto un'autentica politica comune nei riguardi degli Stati d'Africa e del Madagascar associati, partendo dal riconoscimento della preminenza dell'azione comunitaria rispetto alle iniziative di carattere nazionale.

*Articolo 55.* — Il primo comma di questo articolo tende a definire il quadro geografico d'applicazione della Convenzione. In parti-

colare, esso stabilisce che, per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, la Convenzione si applica soltanto al loro territorio. L'Allegato XI all'Atto finale precisa che la Convenzione è anche applicabile al *Land* di Berlino, salvo dichiarazione contraria del Governo federale tedesco. Giova chiedersi se questa nozione comprenda i territori europei di cui gli Stati membri assumono la rappresentanza nei rapporti con l'estero, in conformità del paragrafo 4 dell'articolo 227 del Trattato di Roma.

Il secondo comma prevede un'eccezione parziale alle disposizioni di cui al primo comma: le disposizioni della Convenzione in materia di regime degli scambi si applicano pure ai quattro dipartimenti francesi d'oltremare (Guadalupa, Guayana, Martinica, Isole della Riunione) che, in tal modo, sono pienamente assimilati sul piano commerciale, rispetto agli Stati associati, ai territori degli Stati membri. Da queste disposizioni risulta che la Convenzione non si applica ai territori d'oltremare degli Stati membri, le cui relazioni con la C.E.E., allo scadere della vecchia Convenzione d'applicazione, saranno regolate di comune accordo dagli Stati membri in un atto separato.

*Articolo 56.* — In merito a questo articolo, il quale disciplina la procedura giuridica per la conclusione della Convenzione, va ricordato che, a giudizio del Parlamento europeo, i rapporti contrattuali fra la Comunità e gli Stati associati avrebbero dovuto essere validamente conclusi, da parte europea, soltanto dalle Istituzioni della Comunità. Quest'ultima, conformemente alle disposizioni del Trattato può, previa consultazione del Parlamento europeo, stringere rapporti contrattuali d'associazione; in tal modo sarebbe stato escluso l'intervento delle autorità nazionali come tali, e segnatamente la ratifica da parte delle assemblee parlamentari degli Stati membri.

La soluzione adottata in questo articolo prevede che la Convenzione sarà ratificata dai Parlamenti di tutti gli Stati firmatari, siano essi membri della Comunità o a questa associati. Per quanto riguarda la Comunità quale entità distinta dagli Stati membri, la Convenzione sarà validamente conclusa da una decisione del Consiglio conformemente alla procedura contemplata dal Trattato di Roma.

Il testo della Convenzione rivela che non si tratta più di una semplice applicazione del Trattato istitutivo della C.E.E., in quanto esso contiene un gran numero di elementi che,

pur non essendo in contrasto col Trattato, non si basano su alcuna delle disposizioni in quest'ultimo contenute. Infatti, mentre in molti punti la nuova Convenzione riprende interi passi del Trattato, in altri se ne discosta in modo palese. Ciò nonostante, non si può considerarla come un documento del tutto nuovo e non avente alcun rapporto con le basi giuridiche del regime di associazione valido fino al 31 dicembre 1962. La continuità dell'associazione non è in alcun punto posta in discussione, ma viene anzi ripetutamente sottolineata.

In queste condizioni, si deve ritenere che la Convenzione si basa, per quanto riguarda la Comunità, sugli articoli 136, 228, e 238 del Trattato. Al quesito se sia implicita una modificazione del Trattato ai sensi dell'articolo 236 si deve dare risposta affermativa.

*Articolo 57.* — Non si può ammettere, a termini del secondo comma di questo articolo, che gli Stati associati eventualmente ritardatari abbiano la possibilità di pregiudicare per un tempo indefinito il normale funzionamento dell'Associazione. Queste stesse ragioni giustificano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 di questo articolo, le quali fissano le condizioni d'applicazione della Convenzione da parte degli eventuali Stati ritardatari, come pure la presenza di loro osservatori ai lavori degli organi dell'Associazione.

*Articolo 58.* — Dalle disposizioni di questo articolo risulta che gli Stati associati godono, in casi d'accessione di altri Paesi in fase di sviluppo al regime della Convenzione, del diritto di essere consultati in seno al Consiglio d'associazione; e che la Comunità conserva la totalità dei suoi poteri per quanto riguarda l'associazione di altri Paesi in fase di sviluppo. Nessun limite, specie di carattere geografico, è da essa imposto a tal fine: l'unica condizione che essa deve rispettare è di consultare gli Stati associati e di rispettare le prescrizioni dell'ultimo comma del paragrafo 3 di questo articolo.

Il regime della Convenzione d'associazione non può essere esteso a Paesi in fase di sviluppo che non godano della condizione di « Stato », cioè la personalità giuridica internazionale dotata di tutte le attribuzioni della piena sovranità. In caso di associazione alla C. E. E. di Paesi non indipendenti, gli Stati membri non sono nemmeno tenuti ad informare preventivamente il Consiglio d'associazione.

Sul piano giuridico, non sorgerebbe alcun problema in seguito alla eventuale adesione di altri Stati europei alla C. E. E.. Per quanto

riguarda l'applicazione della Convenzione, la natura giuridica della Comunità non cambia a seconda del numero dei suoi membri; tuttavia, la Comunità è tenuta ad informare gli Stati associati di qualsiasi domanda sia di adesione, sia di associazione, anche se questa ultima non rientra nei casi contemplati al paragrafo 2 di questo articolo.

Si erano manifestate talune preoccupazioni circa il carattere effettivamente aperto dell'Associazione, in quanto l'articolo 58 non offre, esso stesso, sufficienti garanzie a questo riguardo. Benché gli altri Stati aventi una struttura economica ed una produzione paragonabili a quelle degli Stati associati avessero finora manifestato un interesse piuttosto scarso nei confronti dell'Associazione, occorre prevedere una disposizione atta ad evitare il perpetuarsi, nel Terzo Mondo e soprattutto in Africa, delle divisioni in campo economico che affliggono attualmente l'Europa. Questo è l'obiettivo cui deve rispondere l'articolo 58, in merito al quale una dichiarazione di intenzioni, formulata dal Consiglio della C. E. E. nella sessione 1-2 aprile 1963, ha permesso di dissipare ogni equivoco. Secondo i termini di questa dichiarazione di intenzioni, gli Stati membri si dichiarano disposti a promuovere in uno spirito favorevole, per mezzo di negoziati con i Paesi terzi che ne facessero domanda e la cui struttura economica e la cui produzione fossero paragonabili a quelle degli Stati associati, la conclusione di accordi suscettibili di sfociare sia nell'accesso alla Convenzione di associazione, sia in una associazione di carattere differente, sia in accordi commerciali volti ad agevolare e sviluppare gli scambi tra la Comunità e questi Paesi.

*Articolo 59.* — In merito a questo articolo, si deve osservare che non vi è identità fra la Convenzione da una parte e l'Associazione in se stessa dall'altra. Invero, il preambolo pone in rilievo, soprattutto ai commi 1 e 2, la continuità dell'Associazione. L'articolo 60 stabilisce la procedura da seguire nell'adottare le disposizioni necessarie per un nuovo periodo. Inoltre, numerose disposizioni, ad esempio relative agli scambi ed alla collaborazione finanziaria e tecnica, dimostrano chiaramente che all'Associazione non si può attribuire un carattere temporaneo ed episodico. Essa non è un esperimento casuale, bensì una continua opera costruttiva, in un nuovo settore; di conseguenza occorre avere la possibilità di adattarla, via via che si renda necessario, alla luce delle esperienze acquisite.

*Articolo 60.* — Le disposizioni di questo articolo sanciscono il principio della continuità dell'Associazione e colmano, per quanto riguarda le disposizioni transitorie, una delle lacune più gravi del regime precedente.

È innegabile che, nel 1957, nulla faceva prevedere le grandi difficoltà che avrebbe incontrato l'entrata in vigore della nuova Convenzione. I suoi negoziatori hanno tratto utili insegnamenti dall'esperienza da essi vissuta. È tuttavia auspicabile che le parti contraenti traggano ancora un altro insegnamento: si rendano, cioè, conto che è preferibile agire in modo da non dover ricorrere a misure transitorie.

*Articolo 62.* — La clausola di denuncia con preavviso contenuta in questo articolo è uno degli elementi essenziali della maggior parte degli accordi, e segnatamente degli accordi internazionali di cooperazione commerciale ed economica. Questa facoltà di denunciare la Convenzione corrisponde ai mutamenti politici intervenuti in Africa durante gli ultimi anni, in quanto essa sancisce l'indipendenza e la sovranità internazionali degli Stati associati ed il principio della parità fra *partners* uguali.

#### PROTOCOLLO N. 1.

Le disposizioni di questo protocollo tendono a facilitare lo sviluppo degli scambi tra la Comunità e gli Stati associati, pur salvaguardando gli interessi di questi ultimi per quanto concerne le necessità del loro sviluppo e della loro industrializzazione, nonché l'alimentazione dei loro bilanci.

La procedura di consultazione, prevista all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 4, si fonda sul principio della parità e rafforza le prerogative del Consiglio d'associazione. La possibilità di accelerare il ritmo del disarmo doganale è conforme alle disposizioni dell'articolo 15 del Trattato di Roma. Nelle consultazioni del Consiglio d'associazione la Comunità dovrà tener conto della struttura particolare dell'economia della maggior parte degli Stati associati. Essa dovrà, infatti, vigilare maggiormente sul rispetto del principio della non-discriminazione che non sulla rapida riduzione dei dazi doganali per quei prodotti che, date le condizioni di sviluppo dell'economia di uno Stato associato, non potessero ancora essere oggetto delle riduzioni previste.

#### PROTOCOLLO N. 2.

Per uno Stato membro può sorgere la necessità di mantenere restrizioni quantitative; tuttavia, lo spirito dell'Associazione esige che le restrizioni siano applicate in maniera non discriminatoria. La soppressione delle restrizioni quantitative da parte degli Stati associati non può essere considerata alla stessa stregua dell'analogo processo nell'ambito della C. E. E.. Ai fini del loro sviluppo economico, gli Stati associati devono poter stabilire, anche mediante restrizioni quantitative, delle priorità nel loro commercio d'importazione, onde assicurare un'armonica evoluzione delle loro economie.

È normale che, nel quadro di una cooperazione economica così stretta quale è l'associazione, consultazioni abbiano luogo in seno al Consiglio d'associazione.

#### PROTOCOLLO N. 4.

Questo protocollo assume un'importanza particolare, in quanto prevede un'azione comune degli Stati associati, della Comunità e dei suoi Stati membri, che va oltre le disposizioni specifiche della Convenzione. In generale, le parti contraenti convengono di tener conto dei loro reciproci interessi sul piano internazionale conformemente ai principi che sono alla base della Convenzione. In particolare, i principi enumerati nel Preambolo devono incitare i contraenti l'Associazione a concentrare i loro sforzi non soltanto nell'intento di stabilire rapporti più stretti fra di loro, ma anche al fine di promuovere la prosperità e il benessere dei loro Paesi e di rafforzare la stabilità e la pace dei due Continenti e del mondo intero.

Il protocollo statuisce che la cooperazione necessaria a tal fine si effettua massimamente mediante consultazioni in seno al Consiglio d'associazione. Questa formulazione induce a ritenere che, oltre ai casi previsti dalla Convenzione, la Comunità e gli Stati associati si consultano fra di loro ogniqualvolta lo ritengano necessario. Esso prevede inoltre che le parti contraenti si prestano vicendevolmente tutta l'assistenza possibile.

La concreta applicazione di questo protocollo consente di rimediare a talune lacune della Convenzione. Il protocollo ha soprattutto lo scopo di permettere di intraprendere di comune accordo le azioni appropriate sul piano internazionale per risolvere i problemi riguardanti i prodotti tropicali. È noto che, da molto tempo, la situazione del mercato

dei prodotti tropicali preoccupa gli ambienti responsabili e che finora è stato possibile pervenire soltanto ad abbozzi di soluzioni o a soluzioni molto parziali. Gli sforzi concertati della Comunità e degli Stati associati contribuiranno certamente a risolvere più rapidamente questi ardui problemi, dato che in taluni campi il buon funzionamento dell'Associazione dai progressi che saranno attuati nei Paesi che si trovano fuori dell'ambito geografico dell'Associazione. Ciò vale in particolar modo per l'adeguamento alle quotazioni mondiali dei prezzi dei prodotti tropicali originari degli Stati associati.

Infine, non è escluso che la politica liberale impostata dalla Comunità per quanto riguarda i prodotti tropicali proseguirà in futuro con ulteriori adeguamenti della tariffa doganale comune. Tale processo sarà ovviamente facilitato nella misura in cui i progressi dell'organizzazione generale dei mercati renderanno meno necessarie le disposizioni preferenziali prese in un quadro regionale. Una simile prospettiva richiede evidentemente uno sforzo concertato della Comunità con gli altri principali *partners* del commercio mondiale.

#### PROTOCOLLO N. 5.

Non è opportuno fissare delle regole troppo rigide per decidere che un certo tipo di investimenti sarà finanziato unicamente con prestiti normali della Banca europea degli investimenti, mentre un altro tipo di azioni sarà finanziato con aiuti non rimborsabili. L'esperienza del primo Fondo per lo sviluppo, che prevedeva una distinzione rigida tra progetti economici e progetti sociali, con procedure di approvazione distinte per ciascuno di questi due tipi di investimenti, non è stata del tutto soddisfacente. L'azione della cooperazione finanziaria della Comunità deve essere condotta con duttilità.

La necessità di procedere ad azioni di cooperazione tecnica, nel quadro di programmi annuali o pluriennali, esige la collaborazione dell'Esecutivo alla definizione di questi programmi, particolarmente per il coordinamento delle domande dei vari Stati associati. Specialmente la formazione di quadri negli istituti di insegnamento degli Stati associati o, ove manchino, negli Stati membri, deve essere maggiormente precisata. L'azione di formazione dovrà svolgersi soprattutto sul posto ed i tirocini negli Stati membri dovranno essere considerati come misure di perfezionamento di cui dovranno beneficiare soltanto i soggetti migliori, che si saranno

rilevati durante la prima fase di formazione. Nell'ambito più vasto della cooperazione tecnica, va ribadita la necessità di una cooperazione culturale efficace.

La politica di sviluppo da attuare nei confronti degli Stati associati esige che i prezzi pagati ai produttori di questi Paesi siano remunerativi. Si dubita fortemente che i prezzi mondiali di tutti i prodotti in questione abbiano oggi questo carattere; si ritiene pertanto che, fino a quando non si sarà trovata una soluzione soddisfacente sul piano mondiale per i principali prodotti tropicali, il livellamento dei prezzi pagati ai produttori associati, per ravvicinare tali prezzi al livello mondiale, non costituisca uno scopo in sé; nella misura in cui questo livellamento viene applicato, si deve fare in modo che i produttori non vengano da questo danneggiati.

La Comunità interviene finanziariamente nel caso in cui gli Stati associati siano colpiti da catastrofi naturali. L'assenza di una siffatta disposizione nella prima Convenzione d'applicazione aveva indotto il Parlamento europeo a chiedere che la Comunità, in sede di definizione del futuro orientamento della sua cooperazione finanziaria con gli Stati associati, prevedesse la possibilità di « contribuire per assistere i Paesi d'oltremare in caso di calamità naturali o di gravi crisi economiche ». L'assegnazione di soccorsi d'urgenza ha luogo mediante prelievi sull'ammontare degli aiuti non rimborsabili: procedura, questa, che comporta un elemento di incertezza per quanto riguarda la somma che la Comunità potrà in definitiva destinare agli aiuti non rimborsabili durante i cinque anni di validità della Convenzione. Onde l'opportunità che il Consiglio d'associazione, in collaborazione con la Conferenza parlamentare, elimini questa incertezza che pregiudica la buona collaborazione tra la Comunità e i suoi associati: una soluzione potrebbe essere offerta, nel quadro della procedura di revisione degli aiuti finanziari, dalla ricerca di compensazioni per questi fondi resi in tal modo improduttivi.

#### ACCORDO INTERNO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

Questo accordo, analogamente a quello relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, non è un trattato internazionale concluso con terzi Paesi, come si verifica nel caso della Convenzione di asso-



ciazione; ma è una decisione presa dai rappresentanti dei Governi in seno al Consiglio della C.E.E. per predisporre i provvedimenti da prendere e le procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di associazione tra la C.E.E. e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità. In particolare, l'Accordo riguarda soprattutto l'articolo 43 (decisioni in seno al Consiglio d'associazione), l'articolo 47 (procedura del Consiglio d'associazione) e l'articolo 13 (clausole di salvaguardia).

*Articoli 1 e 2.* — Contengono disposizioni parallele che si riferiscono, da un lato, alla posizione comune che i rappresentanti della Comunità devono prendere prima della decisione del Consiglio di associazione, e, dall'altro, all'applicazione dei provvedimenti presi in base alle decisioni del Consiglio di associazione. Al riguardo colpisce il fatto che la preparazione di deliberazioni e l'applicazione di decisioni e di raccomandazioni concernenti le relazioni commerciali con i Paesi associati (Titolo I, articoli 1-14 della Convenzione d'associazione e Protocolli 1, 2 e 4 allegati alla Convenzione), obbediscono alle stesse regole che si applicano all'elaborazione della politica commerciale e all'azione comune nelle organizzazioni internazionali. Ciò significa che vengono applicate le regole enunciate agli articoli 110-116. Ciò significa, altresì, che la Commissione della C.E.E. ha una propria funzione attiva e che il Consiglio prenderà le decisioni a maggioranza qualificata a partire dal 1° gennaio 1966.

In linea di massima, queste regole debbono essere valutate positivamente. Si potrebbe tutt'al più osservare che il riferimento alla politica commerciale con i Paesi terzi potrebbe, a proposito dell'Associazione, dar adito a malintesi, in quanto il legame con i Paesi associati deve essere più stretto che con i Paesi terzi. Ne consegue che anche le regole applicabili all'attuazione dell'Associazione devono essere modellate più sulle norme interne che regolano i rapporti fra i Paesi membri della Comunità, che non sulle norme che disciplinano i rapporti con i Paesi non associati. Si sarebbe dovuto pertanto definire in maniera più adeguata le regole procedurali, e non accontentarsi di un accenno alle disposizioni degli articoli 110-116.

In tutti gli altri casi, il Consiglio, prima di una decisione in seno al Consiglio di associazione e al momento della sua applicazione, prende le sue decisioni all'unanimità, previa consultazione della Commissione della C.E.E.

Poichè l'Accordo interno ha soltanto una durata limitata — al pari della Convenzione di associazione — e l'armonizzazione delle regole istituzionali, in base alle esperienze fatte ed al progresso dell'associazione, può e deve avvenire entro e non oltre la scadenza dei termini di cinque anni, non resta che sperare che l'applicazione della regola dell'unanimità non provochi ritardi nell'azione del Consiglio, nè impedisca o complichino l'adozione delle opportune decisioni.

Come già accennato, alla Commissione della C.E.E. è stato riconosciuto il diritto di formulare un parere, il che significa qualcosa di meno del diritto di presentare proposte, quale le è generalmente concesso dal Trattato di Roma. Essa si trova pertanto in una posizione giuridica più debole di quella che occupa nell'applicazione della maggior parte delle disposizioni del Trattato C.E.E.. Si può tuttavia sperare che, grazie alle cognizioni tecniche di cui dispone ed alla funzione mediatrice che è chiamata a svolgere, la Commissione della C.E.E. sarà ciò nonostante in grado di assolvere il compito che le spetta nella sua qualità di organo esecutivo della Comunità.

*Articolo 3.* — La procedura per la definizione dell'atteggiamento comune dei rappresentanti della Comunità nelle richieste di consultazione a mente del Titolo I della Convenzione di associazione, è enunciata da questo articolo. In base a tale disposizione, ogni richiesta di consultazione comporta una deliberazione del Consiglio e l'atteggiamento comune di ispira generalmente all'atteggiamento del richiedente (Stato membro o Commissione). Se tuttavia il Consiglio intende assumere un atteggiamento diverso, sarà sufficiente una decisione a maggioranza qualificata.

*Articolo 4.* — Questo articolo prevede che tutti i trattati, accordi o intese fra gli Stati membri e gli Stati associati devono, nella misura in cui riguardano settori disciplinati dalla Convenzione di associazione, essere comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione; essi possono essere anche oggetto di una deliberazione del Consiglio.

L'applicazione di questo articolo può costituire un importante punto di partenza per una politica coordinata di sviluppo degli Stati membri.

*Articolo 5.* — Prevede la procedura da seguire per l'applicazione delle clausole di salvaguardia stabilite dall'articolo 13 della Convenzione di associazione.

Spetta alla Commissione della C.E.E. una funzione decisiva: essa può autorizzare uno Stato membro ad adottare clausole di salvaguardia; e qualora, in casi urgenti, uno Stato membro abbia già adottato di propria iniziativa le necessarie clausole di salvaguardia, la Commissione può modificarle o sopprimerle. Essa inoltre informa il Consiglio di associazione in merito alle clausole di salvaguardia adottate. Il Consiglio interviene qualora venga contestata la decisione della Commissione oppure la Commissione abbia modificato o soppresso le misure adottate da uno Stato membro. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

Qualora dovessero sorgere difficoltà nella bilancia dei pagamenti, viene applicata la procedura prevista dagli articoli 108 e 109 del Trattato C.E.E., ed in questa procedura la Commissione svolge pure una funzione di primo piano.

Due osservazioni vanno fatte in merito a questo articolo: il paragrafo 5 afferma che nell'applicazione dell'articolo 5 debbono essere scelte con priorità le misure che perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune. Poiché si tratta di un accordo interno relativo alla Convenzione di associazione, sarebbe stato opportuno menzionare in questo brano non solo il funzionamento del mercato comune, ma anche quello dell'associazione. Giova inoltre ricordare un principio che dovrebbe essere sempre rispettato quando si ricorre alle clausole di salvaguardia: cioè, si deve ricorrere il meno possibile alle clausole di salvaguardia, onde evitare che una deroga alle regole previste dalla Convenzione di associazione possa pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione stessa.

*Articolo 6.* — Concerne la procedura per la composizione di vertenze derivanti dall'applicazione dell'associazione e che rientrano in settori non soggetti alla competenza della Comunità. L'atteggiamento comune della Comunità nella composizione di vertenze, tanto in seno al Consiglio di associazione quanto davanti alla Corte arbitrale, viene fissato in maniera analoga alla procedura applicabile in caso di richiesta di consultazione.

*Articolo 7.* — Mentre l'articolo 51 della Convenzione di associazione e l'articolo 6 dell'Accordo interno si riferiscono a divergenze fra la Comunità, oppure fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati associati, questo articolo 7 riguarda vertenze sorte fra gli Stati membri, tra uno Stato membro ed

una Istituzione della Comunità, oppure fra le Istituzioni della Comunità a proposito della Convenzione di associazione. Tali vertenze vengono sottoposte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee: non è però chiaro che cosa si intenda, in questo articolo, con l'espressione « Parte più diligente ». Permane inoltre un problema: quello della capacità processuale attiva del Parlamento europeo. Per i casi previsti dal Trattato C. E. E., il Parlamento può, in verità essere oggetto di un ricorso dinnanzi la Corte di Giustizia; esso può, d'altra parte, adire la Corte di Giustizia solo con un ricorso per carenza d'azione diretto contro la Commissione europea ed il Consiglio. Si potrebbe pensare che la lettera dell'articolo 7 attribuisca al Parlamento europeo un più ampio diritto di ricorso. D'altro canto, interpretando in modo restrittivo questa disposizione dell'Accordo generale interno, la frase « alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo Statuto della Corte di Giustizia » potrebbe essere intesa in modo che al Parlamento venga limitato il diritto di ricorso anche nell'applicazione della Convenzione d'associazione.

#### ACCORDO INTERNO RELATIVO AL FINANZIAMENTO E ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITÀ

Questo accordo si riferisce agli articoli 15-28 (aiuti finanziari) della Convenzione ed al Protocollo n. 5. Le somme destinate agli aiuti finanziari vengono fornite dai singoli Stati membri, ma vengono gestite e distribuite a livello comunitario al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati agli articoli 15-17 della Convenzione.

*Articolo 1.* — Indica il modo in cui viene reperito l'importo totale degli aiuti finanziari, e soprattutto i 730 milioni di Unità di Conto del Fondo europeo di sviluppo. Le somme che gli Stati membri devono fornire, e che sono fissate dal paragrafo 2, appaiono modificate rispetto al primo Fondo di sviluppo. Quello che ha registrato il maggior aumento è il contributo dell'Italia, che passa da 40 a 100 milioni di Unità di Conto. Anche il Lussemburgo ha sensibilmente aumentato il proprio contributo, cioè da 1,25 a 2 milioni. La Francia e la Germania, che già per il primo Fondo avevano effettuato un uguale versamento, lo hanno aumentato da 200 a 246,5 milioni di Unità di Conto. Il contributo belga ha subito una leggera diminuzione, passando

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

da 70 a 69 milioni, mentre quello olandese ha registrato una riduzione più sensibile: da 70 a 66 milioni di Unità di Conto.

La tabella in calce fornisce un prospetto comparativo dei contributi versati al primo ed al secondo Fondo di sviluppo.

PAESI	CONTRIBUTI AL PRIMO FONDO		CONTRIBUTI AL NUOVO FONDO		Variazione dei contributi Valore assoluto	Variazione in % e rispetto al primo Fondo (arroton- date)
	Valore assoluto	in % arrotondato	Valore assoluto	in % arrotondato		
Belgio . . . . .	70	12,0	69	9,45	— 1	98,5
Repubblica federale di Germania . .	200	34,4	246,5	33,8	+ 46,5	112,3
Francia. . . . .	200	34,4	246,5	33,8	+ 46,5	112,3
Italia . . . . .	40	6,9	100	13,7	+ 60	250,0
Lussemburgo . . . . .	1,25	0,3	2	0,2	+ 0,75	135,0
Paesi Bassi . . . . .	70	12,0	66	9,05	— 4	93,0
TOTALE . . . . .	581,25	100,0	730	100,0	+ 148,75	125,5

Va ancora osservato che, su un importo totale di 730 milioni di Unità di Conto, 680 milioni sono destinati alla concessione di aiuti non rimborsabili. Va infine ricordato, a proposito di questo articolo, che la Banca è autorizzata a concedere agli Stati associati 70 milioni di Unità di Conto a titolo di prestito.

*Articolo 2.* — Questo articolo stabilisce, da un lato, come devono essere elaborati gli stati di previsione della Commissione della C. E. E. e, dall'altro, come devono essere effettuati i versamenti degli Stati membri. Ciò che è nuovo, a questo riguardo, è la fissazione di uno scadenario da parte della Commissione della C. E. E., il quale tiene conto sia dello stato di previsione degli impegni, che dell'importo complessivo dei pagamenti previsti. Il primo scadenario deve essere fissato un mese dopo l'entrata in vigore della Convenzione di associazione; in seguito dovranno essere fissati prima del 1° settembre di ogni anno.

Dall'articolo risulta chiaramente che, in linea di principio, i governi degli Stati membri non sembrano disposti a superare gli importi fissati dall'articolo 1 dell'Accordo interno. Così, ad esempio, il fatto di immobilizzare i contributi degli Stati membri su conti speciali fino al momento del loro impiego esclude la possibilità di impiegare eventuali interessi a favore di obiettivi che altrimenti dovrebbero essere addebitati al Fondo di sviluppo. Occorrerà prendere atto di questa intenzione degli Stati membri anche se ciò comporterà purtroppo una limitazione del campo d'azione

della Commissione della C. E. E. nella gestione degli aiuti finanziari.

*Articolo 3.* — Stabilisce l'utilizzazione delle eventuali rimanenze del nuovo Fondo. Allo scadere della Convenzione di associazione, tali rimanenze continueranno ad essere utilizzate conformemente alle disposizioni della Convenzione di associazione e dell'Accordo interno, fatta eccezione di un'eventuale rimanenza dell'aiuto alla produzione. Quest'ultima dovrà essere destinata ad altre forme d'aiuto: ad esempio, a favore del Fondo d'urgenza.

*Articolo 4.* — Tutte le operazioni finanziarie, eccetto i prestiti concessi dalla Banca sui fondi propri, vanno imputate al Fondo. Questa disposizione ha una portata ristretta, in quanto l'articolo inizia con le parole: « salvo decisione contraria del Consiglio ». Traspare così la possibilità che talune spese non vengano imputate al Fondo, il che costituirebbe una deroga al principio risultante dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo interno: cioè di non superare l'importo totale dell'aiuto finanziario. Si può sperare che il Consiglio si valga effettivamente di questa possibilità al fine di garantire che le risorse del Fondo vengano impiegate, se non in maniera esclusiva, almeno in primo luogo a favore di progetti di investimento.

*Articolo 5.* — Contiene disposizioni per il caso in cui, scaduto il termine di tre anni, dovesse risultare che, per mancanza di ga-

ranzia, la Banca non può intervenire nella misura opportuna a favore degli Stati associati. Si prevede che gli Stati membri potranno, caso per caso, concedere tale garanzia per la copertura dei rischi politici.

Si tratta, al riguardo, di un problema di vasta portata: il problema della garanzia comune degli investimenti effettuati nei Paesi associati, od anche dei prestiti che vengono loro concessi. Forse questo articolo potrà invitare ad affrontare nuovamente in comune ed in maniera costruttiva questo problema, anche alla luce delle esperienze fatte.

*Articolo 6.* — Prevede a chi debbano essere imputati gli abbuoni di interessi dei prestiti della Banca. Anche se si può ritenere che, in numerosi casi, siffatti abbuoni di interessi saranno pagabili soltanto una volta scaduta la Convenzione (i prestiti prevedono generalmente un periodo franco di interessi e d'ammortamento di parecchi anni), le tre possibilità: addebito al Fondo, ricorso alle somme rimborsate e agli interessi sui prestiti speciali, oppure intervento degli Stati membri, garantiscono sufficientemente l'assolvimento di tale compito.

*Articoli 9, 10, 11 e 12.* — Si riferiscono alla procedura d'approvazione delle domande di finanziamento.

La Commissione è incaricata di istruire i progetti ed i programmi. Ad essa spetta in ogni caso l'iniziativa ed un diritto d'esame del merito (articolo 9, paragrafo 1). Inoltre, essa presiede il Comitato dei rappresentanti dei governi, al quale vanno presentate per il parere tutte le proposte di finanziamento (articolo 11, paragrafo 1, comma 2).

La Banca europea per gli investimenti interviene nella procedura di approvazione, quando si tratta di concedere prestiti a condizioni speciali a valere sulle risorse del Fondo. Le proposte della Commissione concernenti tali prestiti accordati a condizioni speciali vanno presentate alla Banca. Quest'ultima ha una specie di diritto di veto, in quanto, qualora emetta un parere negativo, la Commissione è costretta o a ritirare il suo progetto o a finanziarlo mediante un aiuto non rimborsabile, o, infine, a sottoporre la vertenza al Comitato dei rappresentanti dei governi (articolo 9, paragrafi 2 e 4). Questa partecipazione della Banca è oggetto di incarichi particolari (mandati) della Comunità alla Banca, mandati che vengono preparati dalla Commissione (articolo 10). La Banca partecipa inoltre ai lavori del Comitato di cui all'arti-

colo 11, paragrafo 1, ultimo comma. La Banca presenta infine alla Commissione proposte per la concessione di abbuoni di interessi sui prestiti da essa finanziati (articolo 9, paragrafo 5). Il testo dell'Accordo interno relativo all'aiuto finanziario potrebbe far pensare che, in tal modo, la Banca dispone di un diritto esclusivo di presentare proposte. Giova tuttavia ritenere che, in pratica, anche la Commissione può formulare, di propria iniziativa, suggerimenti relativi alla concessione di abbuoni di interessi. L'Accordo mostra dunque, più chiaramente della Convenzione di associazione e l'annesso Protocollo n. 5, che, parallelamente alla Commissione, la Banca assolve una funzione molto importante nella concessione di aiuti finanziari della Comunità.

L'aspetto principale e nuovo della procedura di approvazione è la creazione del Comitato dei rappresentanti dei governi già varie volte ricordato. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione, ed il suo segretariato è pure affidato ad essa. I pareri del Comitato hanno notevole importanza poichè, se la Commissione intende discostarsi dai pareri del Comitato, essa deve, qualora non intenda ritirare la proposta, adire il Consiglio che decide con la maggioranza qualificata prevista all'articolo 11, paragrafo 2. La medesima maggioranza qualificata — 67 voti su 100 — è necessaria anche per le deliberazioni del Comitato: è prevista una ponderazione corrispondente quasi esattamente ai contributi che gli Stati membri forniscono al Fondo di sviluppo, tale, tuttavia, da impedire che uno degli Stati membri consegua una minoranza atta a bloccare le decisioni. In tali decisioni del Comitato, la Commissione non ha alcun diritto di voto.

Vari quesiti possono sorgere a proposito della creazione di questo organismo ausiliare per l'approvazione delle richieste di finanziamento. La procedura di approvazione deve tener conto di parecchie esigenze. Anzitutto, si tratta di garantire un esame preciso ed obiettivo delle richieste, nonchè un impiego razionale delle risorse del Fondo. D'altro lato, la procedura di approvazione deve svolgersi in modo da ridurre al minimo le perdite di tempo al momento dell'esame e dell'approvazione delle domande. Infine, la procedura di approvazione deve tener conto della posizione della Comunità in quanto tale.

Nella procedura di approvazione che veniva o che viene tuttora impiegata per il primo Fondo di sviluppo, era compito della

Commissione esaminare e decidere in merito a tutte le richieste di carattere sociale, mentre il Consiglio doveva pronunciarsi in merito a domande di carattere economico. *De facto*, tuttavia, il Consiglio si è pronunciato sui pareri soltanto quando riteneva di dover apportare modificazioni alle proposte della Commissione. Può darsi che questa procedura non sia stata sempre del tutto soddisfacente, specie nel primo periodo, che va considerato come la fase di avviamento del Fondo di sviluppo. Non si può dire che, soprattutto negli ultimi anni, essa si sia rivelata inadeguata.

È difficile procedere, soltanto in base ad un testo, ad un esame degli effettivi vantaggi e svantaggi della nuova procedura. L'eliminazione delle procedure diverse per i progetti sociali ed i progetti economici va senz'altro accolta con favore, in quanto ben difficilmente esse potevano essere mantenute nella prassi. È parimenti comprensibile che nella complessa struttura degli aiuti finanziari sia stata inserita la Banca e che gli Stati membri abbiano interesse ad intervenire, ad esempio, nei problemi degli aiuti alla produzione e alla diversificazione. Si può anche ammettere che il Comitato costituito a mente dell'articolo 11 dell'Accordo interno relativo all'aiuto finanziario, e composto da membri che non solo sono rappresentanti dei governi, ma sono anche degli esperti, svolgerà un lavoro tecnico. Si dovrà tuttavia insistere affinché la Commissione mantenga effettivamente una funzione decisiva nella procedura di approvazione, perché non subentri alcun ritardo a causa dei lavori del Comitato costituito a norma dell'articolo 11, e si sviluppi una fattiva collaborazione fra la Banca europea degli investimenti e la Commissione europea.

**Articolo 13.** — Analogamente all'articolo 8 (gestione del Fondo ad opera della Comunità), questo articolo stabilisce che la Commissione cura l'esecuzione finanziaria dei progetti ed effettua i pagamenti. A questo proposito va ricordato che durante i negoziati si è convenuto che il regolamento finanziario — il quale, conformemente all'articolo 18, sarà emanato dal Consiglio — contenga una disposizione più o meno così formulata: « Il pagamento delle forniture e delle prestazioni nel quadro dell'esecuzione di progetti finanziati dal Fondo è effettuato dalla Commissione nella valuta del Paese in cui risiede l'impresa che ha eseguito la fornitura o la prestazione. Le imprese che non hanno la loro sede in uno Stato associato o in un Paese o territorio

associato d'oltremare, possono chiedere che il pagamento della loro prestazione sia effettuato parzialmente o interamente nella valuta dello Stato associato ovvero del Paese o territorio associato d'oltremare in cui la prestazione è stata eseguita ». Inserendo siffatta disposizione si terrebbe conto di certe difficoltà del settore monetario.

**Articolo 14.** — Fissa la procedura per l'impiego delle somme incassate a titolo di rimborsi in capitale o di pagamenti di interessi. Viene ricordata la possibilità di un'eventuale nuova attribuzione delle somme agli Stati associati, nonché la possibilità che tali somme siano rimborsate agli Stati membri o destinate ad altre operazioni dopo lo spirare dell'Accordo. Si può senza dubbio supporre che anche le somme concesse nella forma di prestiti speciali agli Stati associati, per un totale di 46 milioni di Unità di Conto, vanno considerate, in linea di massima, come fondi che, firmando la Convenzione d'associazione e gli Accordi interni, gli Stati membri mettono a disposizione ai fini dell'associazione ed a favore degli Stati associati. A prescindere dal caso poco probabile che l'associazione non venga rinnovata allo scadere della Convenzione transitoria, sembrerebbe pertanto ragionevole affermare chiaramente che queste somme, anche dopo il loro rimborso, verranno impiegate per operazioni connesse con l'associazione.

**Articolo 15.** — Questo articolo, come l'articolo 4, sembra lasciar aperta la possibilità di un aumento dell'importo globale dei fondi impiegati dalla Comunità per l'associazione. Dal disposto dell'articolo non si può invero desumere quali introiti supplementari potrebbero essere eventualmente reperiti, quale livello essi raggiungerebbero ed a quale scopo sarebbero destinati. Poiché l'articolo li menziona, si è indotti a pensare che l'importo di 666 milioni di Unità di Conto, previsto per gli investimenti (articolo 7, comma primo, dell'Accordo interno) venga realmente riservato a questo impiego.

**Articolo 19.** — Tratta del primo Fondo europeo per lo sviluppo. Sembra evidente che le rimanenze di tale Fondo continueranno ad essere amministrate secondo le norme stabilite dalla prima Convenzione d'applicazione. Il comma secondo dell'articolo prevede che la Commissione esecutiva, a mente dell'articolo 11 dell'Accordo interno (procedura in seno al Comitato dei rappresentanti dei governi), possa presentare proposte sup-

plementari di finanziamento qualora l'esaurimento delle rimanenze comprometta la soddisfacente realizzazione di alcuni progetti. In questo modo, oltre ai provvedimenti finanziari, si tende a garantire la continuità degli aiuti della Comunità.

Come è facile desumere da tutto quanto precede, l'Accordo interno relativo all'aiuto finanziario contiene una serie di disposizioni nuove rispetto alle norme finora applicate, cosicché è difficile emettere sin da adesso un giudizio sul loro valore. Si dovrà constatare in pratica quali saranno le ripercussioni dell'istituzione del Comitato di cui all'articolo 11, e se la partecipazione della Banca europea degli investimenti all'aiuto finanziario apporti non solo una maggiore disponibilità di fondi, ma conferisca anche un nuovo impulso.

Giova, a completezza del quadro tracciato in merito agli aiuti finanziari della Comunità, ricordare quali siano stati i risultati dell'attività del Fondo europeo di sviluppo istituito dalla Commissione di applicazione annessa al Trattato di Roma. I dati riportati si riferiscono alla data del 30 novembre 1963 e sono desunti dalla risposta del Parlamento europeo ad una interrogazione del collega, onorevole Pedini.

Va avvertito che, nel regime stabilito dalla Convenzione d'applicazione allegata al Trattato di Roma, la ripartizione degli interventi comunitari era, in larga misura, prestabilita. L'allegato B all'articolo 3 della Convenzione aveva fissato esso stesso una ripartizione preventiva, obbligatoria per la Commissione, tra quattro zone diverse che raggruppavano i Paesi beneficiari del Fondo in

funzione delle particolari relazioni che essi intrattenevano, a quell'epoca, con quattro degli Stati membri.

Per la ripartizione degli investimenti all'interno delle quattro zone definite dalla Convenzione stessa, la Commissione si ispira a criteri obiettivi intesi a tener conto sia del peso economico rispettivo dei Paesi beneficiari, sia dei fattori che ritardano lo sviluppo di alcuni di essi rispetto agli altri. Tra questi criteri, alcuni dei quali sono d'altra parte in costante evoluzione, si sono adottati principalmente i seguenti: l'entità della popolazione; il tasso d'incremento demografico; il prodotto nazionale; il prodotto *pro-capite*; il volume di commercio estero; le nuove prospettive economiche; le servitù connesse ai trasporti; il tasso di scolarità; la capacità ospedaliera; la massa dei bilanci pubblici locali; il livello degli investimenti di provenienza estera; la capacità di assorbimento dei capitali.

Va notato, inoltre, che l'attività del primo Fondo europeo per lo sviluppo non può considerarsi, in senso stretto, terminata. Da un lato, infatti, verranno ad aggiungersi alla situazione statistica elaborata al 30 novembre 1963 alcuni nuovi impegni già decisi o in via di approvazione; d'altro lato, esistono ancora delle disponibilità in alcune zone. Infine, se è vero, con le riserve che si sono espresse, che le possibilità d'impegno del primo Fondo europeo per lo sviluppo sono prossime all'esaurimento, d'altra parte la realizzazione effettiva dei progetti è in corso e continuerà ancora per diversi anni, cumulandosi con l'attuazione della Convenzione di Yaoundé.

Ripartizione del Fondo europeo per lo sviluppo al 30 novembre 1963.

PAESI BENEFICIARI DEL F. E. S.	Autorizzazioni d'impegno del F.E.S. - 30 novembre 1963 (in 1000 u. c.)	Stima della popolazione (in 1000 ab.)	Ripartizione dell'allegato B all'art. 3 della Convenzione (in 1000 u. c.)
A. Zona I prevista dall'allegato B all'articolo 3 della Convenzione (Zona ex belga) . . . . .			30.000
Congo (Léopoldville) . . . . .	14.446	13.864	
Ruanda . . . . .	4.844	2.695	
Burundi . . . . .	3.133	2.234	

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

segue: *Ripartizione del Fondo europeo per lo sviluppo al 30 novembre 1963.*

PAESI BENEFICIARI DEL F. E. S.	Autorizzazioni d'impegno del F.E.S. - 30 novembre 1963 (in 1000 u. c.)	Stima della popolazione (in 1000 ab.)	Ripartizione dell'allegato B all'art. 3 della Convenzione (in 1000 u. c.)
<b>B. Zona II prevista dall'allegato B all'articolo 3 della Convenzione (Zona ex francese)</b> . . . . .			511.250
1°) <i>Stati associati:</i>			
Camerun . . . . .	44.741	4 100	
Repubblica centrafricana . . . . .	14 225	1.200	
Congo (Brazzaville) . . . . .	16 579	865	
Costa d'Avorio . . . . .	33 043	3.200	
Dahomey . . . . .	18 658	2.105	
Gabon . . . . .	14.608	450	
Alto Volta . . . . .	25 948	4.400	
Madagascar . . . . .	59.773	5.658	
Mali . . . . .	32.644	4.100	
Mauritania . . . . .	12.336	725	
Niger . . . . .	25.627	2.600	
Senegal . . . . .	34.606	3.100	
Ciad . . . . .	25.596	2.520	
Togo . . . . .	13.408	1.500	
2°) <i>Territori d'oltremare associati:</i>			
Comore . . . . .	2.636	183	
Costa francese dei Somali . . . . .	1.255	67	
Nuova Caledonia . . . . .	1.560	69	
Polinesia francese . . . . .	2.474	76	
Saint Pierre e Miquelon . . . . .	3.545	5	
3°) <i>Repubblica algerina democratica e popolare</i> . . . . .	20.427	10 785	
4°) <i>Dipartimenti francesi d'oltremare:</i>			
Guadalupa . . . . .	4.399	273	
Guayana . . . . .	2.005	31	
Martinica . . . . .	4.622	286	
La Riunione . . . . .	5.328	340	
<b>C. Zona III prevista dall'allegato B all'articolo 3 della Convenzione (Zona ex italiana)</b> . . . . .			5.000
Repubblica di Somalia . . . . .	5.060	3.000	
<b>D. Zona IV prevista dall'allegato B all'articolo 3 della Convenzione (Zona ex olandese)</b> . . . . .			35.000
Nuova Guinea olandese . . . . .	7.458	500	
Surinam . . . . .	4 299	313	
Antille Olandesi . . . . .	—	195	

Giova, infine, riportare i dati più aggiornati, relativi agli scambi tra i Paesi della Comunità economica europea ed i Paesi S. A. M. A. e quelli non associati dell'Africa.

*Evoluzione degli scambi della C.E.E. a*

Unità: milioni

PAESI	TOTALE MONDIALE				
	1958	1959	1960	1961	1962
<i>a) Traffico totale (Importazioni + Esportazioni):</i>					
Francia . . . . .	10.731	10.701	13.143	13.884	14.87
Germania . . . . .	16.168	18.281	21.504	23.628	25.54
Paesi Bassi . . . . .	6.842	7.546	8.559	9.419	9.93
Italia . . . . .	5.793	6.237	8.364	9.410	10.72
U. E. B. L. . . . .	6.488	6.743	7.732	8.143	8 87
Totali . . . . .	45.722	49.508	59.302	64 484	69 95
Percentuali . . . . .					
<i>b) Importazioni:</i>					
Francia . . . . .	5.609	5.087	6 280	6.676	7.54
Germania . . . . .	7.361	8.477	10.091	10 911	12.27
Paesi Bassi . . . . .	3.625	3.930	4.531	5.112	5.34
Italia . . . . .	3.216	3.341	4.715	5.222	6.05
U. E. B. L. . . . .	3.136	3.445	3.957	4.219	4.55
Totali . . . . .	22.947	24.289	29.574	32.170	35.75
Percentuali . . . . .					
<i>c) Esportazioni:</i>					
Francia . . . . .	5.122	5.614	6.863	7.208	7.35
Germania . . . . .	8.807	9.804	11.413	12.687	13.26
Paesi Bassi . . . . .	3.217	3.607	4.028	4.307	4.58
Italia . . . . .	2.577	2.896	3 649	4.188	4.66
U. E. B. L. . . . .	3.052	3.298	3.775	3.924	4.35
Totali . . . . .	22.775	25.219	29.728	32.314	34.19
Percentuali . . . . .					



IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SAMA e i Paesi non associati d'Africa.

lari e % sul totale.

CON I SAMA					CON I PAESI D'AFRICA NON ASSOCIATI				
1958	1959	1960	1961	1962	1958	1959	1960	1961	1962
1.057	842	976	1.070	1.092	920	839	939	2.317	2.054
125	135	142	150	144	783	843	992	1.013	1.056
70	70	65	72	64	280	303	317	363	404
73	88	97	109	118	372	387	447	483	608
304	307	347	300	259	210	207	212	242	266
1.629	1.442	1.627	1.701	1.677	2.565	2.580	2.907	4.418	4.388
3,6	2,9	2,7	2,6	2,4	5,6	5,2	4,9	6,9	6,3
579	456	498	528	551	481	436	451	989	1.084
75	88	98	93	93	384	432	454	517	577
39	42	41	42	38	136	159	145	182	208
47	60	72	77	87	194	218	240	250	355
175	208	278	245	198	102	121	122	143	155
915	854	987	985	967	1.297	1.366	1.412	2.081	2.379
4,-	3,5	3,3	3,-	2,7	5,6	5,6	4,8	6,5	6,7
478	386	478	542	541	439	403	488	1.328	970
50	47	44	57	51	399	412	538	496	479
31	28	24	30	26	144	144	172	181	196
26	28	25	32	31	178	169	207	233	253
129	99	69	55	61	108	86	90	99	111
714	588	640	716	710	1.268	1.214	1.495	2.337	2.009
3,1	2,3	2,1	2,2	2 -	5,6	4,8	5 -	7,2	5,9

IV LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Sviluppo delle importazioni nei Paesi della C.E.E. dei tre prodotti principali provenienti da: P.T.O.M.A., Africa non associata, America Latina, altri Paesi terzi e totale mondiale.*

(Unità: 1000 dollari USA)

PAESI	Banane	Caffè	Cacao
P. T. O. M. A.			
1958 . . . . .	51.207	163.155	76.152
1959 . . . . .	27.721	120.914	65.815
1960 . . . . .	36.786	114.726	61.523
1961 . . . . .	40.228	117.790	57.978
1962 . . . . .	44.790	121.405	60.713
AFRICA NON ASSOCIATA			
1958 . . . . .	348	55.747	94.031
1959 . . . . .	4.728	62.654	115.765
1960 . . . . .	3.138	53.944	99.075
1961 . . . . .	489	49.624	94.820
1962 . . . . .	886	47.265	90.277
AMERICA LATINA			
1958 . . . . .	66.975	299.717	34.035
1959 . . . . .	63.201	294.260	30.402
1960 . . . . .	64.357	304.034	24.417
1961 . . . . .	69.544	302.641	20.698
1962 . . . . .	66.784	313.257	17.279
ALTRI PAESI TERZI			
1958 . . . . .	1.809	36.884	3.361
1959 . . . . .	1.351	19.801	2.581
1960 . . . . .	806	18.761	4.220
1961 . . . . .	3.609	25.622	4.877
1962 . . . . .	5.730	18.569	5.462
TOTALE MONDIALE C. E. E.			
1958 . . . . .	162.900	559.716	209.179
1959 . . . . .	140.534	503.090	216.553
1960 . . . . .	150.332	502.703	189.903
1961 . . . . .	159.066	503.745	179.472
1962 . . . . .	164.233	509.331	174.926
DIFFERENZE TRA C. E. E. + DOM.			
1958 . . . . .	42.561	4.213	1.600
1959 . . . . .	43.533	5.461	990
1960 . . . . .	45.245	6.238	968
1961 . . . . .	45.196	8.068	1.099
1962 . . . . .	46.123	8.835	1.195

Le cifre sopra esposte permettono di formulare talune osservazioni:

1°) Il regime associativo con i Paesi africani non ha pregiudicato l'intercambio comunitario tanto con gli altri Paesi africani quanto — in genere — con altri Stati di differenti aree geografiche, che abbiano una produzione concorrenziale di prodotti tropicali: intercambio che risulta invece in aumento. Tale constatazione è valida anche per il futuro, tenendo conto che — pur nel necessario rispetto delle agevolazioni di cui gli Stati africani e malgasci associati godono nel quadro della Convenzione di Yaoundé — la Comunità ha riconfermato il suo carattere « aperto » con due ordini di provvedimenti di particolare rilievo: concludendo con la Gran Bretagna un accordo in base al quale le due Parti si sono impegnate a sospendere integralmente, fino al 31 dicembre 1965, i dazi all'importazione sul thè, il mathè ed i legni tropicali, e decidendo di ridurre sensibilmente (da un massimo del 40 ad un minimo del 15 per cento) la tariffa esterna comune per una vasta gamma di prodotti tropicali (caffè, cacao, ananassi, noci di cocco, pepe, vaniglia, garofani e noce moscata).

2°) V'è, per contro, da rilevare che l'evoluzione delle relazioni commerciali dei S. A. M. A. con la Comunità ha segnato una stasi ed anzi un regresso se rapportata proporzionalmente al considerevole aumento globale degli scambi esterni della C. E. E.. In altri termini, i S. A. M. A. hanno beneficiato dello sviluppo economico della Comunità in misura minore di quanto ne abbiano fruito i Paesi di altre aree geografiche.

Su tale situazione ha influito in particolare la circostanza che i S. A. M. A. sono essenzialmente Paesi mono-produttori e che sulle esportazioni dei loro prodotti tipici ha inciso la caduta dei corsi mondiali. Acquistano dunque particolare valore gli scopi cui tende la Convenzione di Yaoundé, che, ripetiamo, stabilisce le forme di cooperazione e di assistenza finanziaria intese a stimolare la diversificazione della produzione dei Paesi associati, a creare le infrastrutture necessarie allo sviluppo delle economie di questi ultimi, a favorire la commercializzazione dei relativi prodotti a prezzi competitivi, a contribuire ad attenuare le conseguenze delle fluttuazioni temporanee dei prezzi mondiali.

Basta considerare tali obiettivi per confutare l'argomentazione, che pure è stata fatta durante la discussione di questo disegno di legge svoltasi in Commissione, secondo cui la Convenzione stessa sarebbe un mero strumento di « neo-colonialismo » volto maggiormente a proteggere gli interessi delle ex Nazioni amministratrici che quelli degli stessi Paesi associati.

Onorevoli colleghi, a seguito delle considerazioni su esposte, in adempimento del mandato affidatoci dalla Commissione affari esteri, chiediamo di voler accordare l'approvazione al disegno di legge relativo alla ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundé il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità.

VEDOVATO, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

**ART. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, conclusi a Yaoundé il 20 luglio 1963:

a) Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, con Accordo e Protocolli allegati ed Atto finale;

b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio;

c) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità;

d) Protocollo relativo all'importazione di caffè verde nei Paesi del Benelux.

**ART. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità all'articolo 57 della Convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

**ART. 3.**

Il Governo è autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 59 della Convenzione di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione e negli Accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Accordi stessi.

**ART. 4.**

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dell'importo di lire 62.500.000.000, da ripartire in parti uguali in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello in cui entreranno in vigore gli Accordi di cui all'articolo 3, si provvede, per l'esercizio finanziario 1963-64, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*Identico.*

**ART. 2.**

*Identico.*

**ART. 3.**

*Identico.*

**ART. 4.**

*Identico.*